

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Seconda n. 9 del 27.2.2013

Supplemento n. 26

mercoledì, 27 febbraio 2013

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze - Fax: 055 - 4384620

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SEZIONE II

- Statuti

UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Statuto approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Tavarnelle Val di Pesa n. 38 del 12/07/2012, del Consiglio Comunale di Barberino Val d'Elsa n. 36 del 18/07/2012 e del Consiglio Comunale di San Casciano Val di Pesa n. 53 del 19/07/2012.

SEZIONE II

- Statuti

UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Statuto approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Tavarnelle Val di Pesa n. 38 del 12/07/2012, del Consiglio Comunale di Barberino Val d'Elsa n. 36 del 18/07/2012 e del Consiglio Comunale di San Casciano Val di Pesa n. 53 del 19/07/2012.

INDICE

CAPO I

PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

- Art. 1 Costituzione dell'Unione
- Art. 2 Denominazione e sede
- Art. 3 Finalità
- Art. 4 Principi dell'azione amministrativa
- Art. 5 Principi della partecipazione

CAPO II

FUNZIONI ESERCITATE DALL'UNIONE

- Art. 6 Funzioni e servizi dei Comuni
- Art. 7 Conclusione dei procedimenti
- Art. 8 Ulteriori funzioni e servizi affidati all'Unione dai Comuni partecipanti
- Art. 8 bis Esercizio di funzioni affidate ad altri soggetti pubblici
- Art. 9 Funzioni e servizi esercitati anche per Comuni non partecipanti all'Unione
- Art. 10 Contenuto delle funzioni e dei servizi affidati
- Art. 11 Funzioni e servizi svolti dai Comuni partecipanti all'Unione
- Art. 12 Iniziative per garantire i servizi di prossimità
- Art. 13 Potestà regolamentari

CAPO III

ORGANI DI GOVERNO

- Art. 14 Organi di governo dell'Unione
- Art. 15 Composizione del Consiglio
- Art. 15 bis Entrata in carica dei consiglieri
- Art. 16 Competenze del Consiglio
- Art. 17 Sedute e deliberazioni del Consiglio
- Art. 18 Diritti e dei Consiglieri
- Art. 18 bis Decadenza e dimissioni dei consiglieri
- Art. 18 ter Incompatibilità
- Art. 18 quarter Disposizioni particolari
- Art. 19 Presidente
- Art. 20 Competenze del Presidente

- Art. 21 Composizione della Giunta
- Art. 22 Competenze della Giunta
- Art. 23 Funzionamento della Giunta

CAPO IV

ORGANIZZAZIONE

- Art. 24 Principi generali
- Art. 25 Organizzazione degli uffici e dei servizi
- Art. 26 Segretario Generale
- Art. 27 Personale dell'Unione

CAPO V

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

- Art. 28 Principi generali
- Art. 29 Finanze dell'Unione
- Art. 30 Bilancio e programmazione finanziaria
- Art. 31 Controllo di gestione
- Art. 32 Rendiconto di gestione
- Art. 32 bis Comunicazioni ai Consigli Comunali
- Art. 33 Revisore dei Conti
- Art. 34 Servizio di Tesoreria
- Art. 35 Patrimonio

CAPO VI

DURATA, RECESSO, SCIoglimento

- Art. 36 Durata dell'Unione
- Art. 37 Recesso del Comune
- Art. 37bis Revoca parziale di funzioni
- Art. 38 Effetti e adempimenti derivanti dal recesso - revoca di funzioni
- Art. 39 Adesione di nuovi Comuni
- Art. 40 Scioglimento
- Art. 41 Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti dallo scioglimento

CAPO VII

MODIFICHE STATUTARIE

- Art. 42 Modifiche statutarie

CAPO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 43 Atti regolamentari
- Art. 43 bis Nuova composizione del Consiglio dell'Unione
- Art. 44 Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili
- Art. 45 Norma finanziaria
- Art. 46 Norma finale
- Art. 47 Entrata in vigore

ALLEGATO A

ALLEGATO B

CAPO I
PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

Art. 1
Costituzione dell'Unione

1. I Comuni di Barberino Val d'Elsa, Tavarnelle Val di Pesa e San Casciano in Val di Pesa, ai sensi dell'articolo 32 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e delle norme regionali che disciplinano le forme associative dei Comuni, costituiscono una Unione di Comuni, di seguito denominata "Unione", secondo le norme dell'atto costitutivo e del presente Statuto, per la gestione di una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei Comuni medesimi.

2. L'Unione di Comuni è un ente locale che opera secondo i principi fissati dalla Costituzione e dalle norme statali e regionali.

3. L'Unione esercita le funzioni e i servizi affidati dai Comuni nell'ambito territoriale coincidente con quello dei Comuni medesimi. Esercita altresì, le funzioni e i compiti conferiti o assegnati dalla Regione, nonché le funzioni e i compiti affidati mediante convenzioni o accordi stipulati con la Provincia ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, dell'articolo 15 della Legge n. 241 del 1990. Svolge gli altri compiti previsti dal presente Statuto.

Art. 2
Denominazione e sede

1. L'Unione assume la denominazione Unione Comunale del Chianti Fiorentino.

2. L'Unione ha sede legale e amministrativa in Barberino Val d'Elsa, via Cassia 49. La sede legale e amministrativa può essere modificata con deliberazione del Consiglio.

3. Le adunanze dell'organo rappresentativo ed esecutivo di norma si svolgono presso la sede del Comune di Tavarnelle Val di Pesa, oppure presso la sede dei Comuni che lo compongono e, in casi eccezionali o per particolari esigenze, possono tenersi anche in luoghi diversi.

4. Nell'ambito del territorio dell'Unione possono essere costituite sedi e uffici distaccati, individuati dalla Giunta.

5. L'Unione si dota di un proprio sito istituzionale all'interno del quale è ben visibile la sezione dedicata all'albo pretorio on line.

6. Sul sito di ciascun Comune sarà inserito un

apposito link di collegamento all'albo pretorio on line dell'unione.

7. L'unione è dotata di un proprio stemma e di un proprio gonfalone i cui segni distintivi vengono definiti dal Consiglio.

Art. 3
Finalità

1. L'Unione persegue le seguenti finalità:

a) promuove la progressiva integrazione fra i Comuni che la costituiscono, al fine di garantire una gestione efficiente, efficace ed economica dei servizi nell'intero territorio; costituisce, pertanto, l'ente di riferimento responsabile dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali;

b) costituisce ente di riferimento per il decentramento delle funzioni amministrative della Regione e della Provincia;

c) partecipa alla definizione delle politiche pubbliche attivate nel territorio al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini dell'Unione;

d) cura gli interessi dei Comuni che la costituiscono e li rappresenta nell'esercizio dei compiti da essi affidati; partecipa alla salvaguardia dei territori compresi nel proprio ambito al fine di garantire l'armonico sviluppo socio-economico ed omogenee condizioni delle popolazioni ivi residenti;

e) promuove lo sviluppo locale e la valorizzazione del territorio.

Art. 4
Principi dell'azione amministrativa

1. L'Unione, nell'esercizio dell'azione amministrativa:

a) si impegna a migliorare la qualità dei servizi offerti, ad ampliare la loro fruibilità nel territorio, a garantire la parità e la semplicità di accesso ai servizi, la tempestiva attuazione degli interventi di sua competenza, e a contenere i relativi costi;

b) cura i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri enti pubblici uniformandosi al principio di leale collaborazione;

c) organizza l'apparato burocratico secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità;

d) promuove la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa.

Art. 5
Principi della partecipazione

1. L'Unione promuove la partecipazione alla formazione delle scelte politico amministrative. Garantisce l'accesso alle informazioni e agli atti dell'Ente.

2. Tutti i cittadini possono rivolgere al Presidente

dell'Unione istanze, petizioni e proposte su materie inerenti l'attività dell'Amministrazione.

3. L'Unione, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di soggetti, può consultare associazioni di categoria e soggetti portatori di interessi diffusi.

4. Le modalità della partecipazione sono stabilite da apposito regolamento adottato nel rispetto della normativa vigente.

CAPO II FUNZIONI ESERCITATE DALL'UNIONE

Art. 6 Funzioni e servizi dei Comuni

1. L'unione esercita le funzioni ed i servizi, così come disciplinati nell'allegato A, ad essa affidati dai Comuni partecipanti.

2. L'Unione esercita tutte le funzioni non comprese nell'elenco di cui al su citato allegato che norme di legge sopravvenute impongano di gestire in forma associata. In tal caso si procederà all'integrazione delle funzioni mediante modifica dell'allegato A.

3. La cessazione di tutte o parte delle funzioni e dei servizi elencati, comporta modifica statutaria; si applicano, in tal caso, le procedure previste all'articolo 42 del presente Statuto.

Art. 7 Conclusione dei procedimenti

1. I procedimenti, sia su istanza di parte che d'ufficio, avviati prima del termine da cui decorre l'esercizio delle funzioni di cui all'allegato A da parte dell'Unione, sono conclusi dall'Ente che li ha avviati, anche se successivamente al trasferimento della funzione in cui risultano compresi.

Art. 8 Ulteriori funzioni e servizi affidati all'Unione dai Comuni partecipanti

1. I Comuni partecipanti possono affidare all'Unione l'esercizio di ulteriori funzioni e servizi, diversi da quelli previsti nell'allegato A, procedendo, con la deliberazione di conferimento alla contestuale modificazione di quest'ultimo.

Art. 8 bis Esercizio di funzioni affidate da altri soggetti pubblici

1. Nell'ambito dell'esercizio associato di funzioni

comunali che rientrano nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, l'unione può assumere l'esercizio di funzioni di altri soggetti pubblici, diversi dagli enti locali, per esercitarle limitatamente al territorio dei comuni associati. Le funzioni da assumere devono avere riguardo a compiti amministrativi, attività o servizi di interesse comune, la cui integrazione con le funzioni esercitate dall'unione consente di perseguire sinergie o risparmi di gestione, semplificazione dei rapporti con l'utenza, miglioramento dei servizi per i cittadini.

2. L'assunzione delle funzioni di cui al comma precedente è effettuata mediante convenzione con i soggetti pubblici interessati, approvata dal consiglio dell'unione con la maggioranza dei membri assegnati al consiglio, e fermo restando il voto favorevole dei sindaci che rappresentano la maggioranza della popolazione residente nei comuni associati.

3. La convenzione può stabilire, tra l'altro, le modalità di svolgimento delle funzioni o dei compiti, a tal fine utilizzando le forme generali della delega o della costituzione di uffici comuni, ovvero individuando specifiche modalità di organizzazione degli uffici. Può prevedere la costituzione di organi comuni di indirizzo per l'esercizio delle funzioni affidate. Deve prevedere la copertura della spesa da parte del soggetto pubblico interessato.

Art. 9 Funzioni e servizi esercitati anche per Comuni non partecipanti all'Unione

1. L'Unione può esercitare funzioni e servizi anche per Comuni non partecipanti all'Unione, previa stipula di una convenzione ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000. La convenzione fra l'Unione e i Comuni non aderenti è sottoscritta dal Presidente previa approvazione del Consiglio dell'Unione.

Art. 10 Contenuto delle funzioni e dei servizi affidati

1. Nell'allegato A al presente Statuto sono specificati, per ciascuna funzione o servizio le attività e i servizi, e in generale i compiti che sono affidati all'Unione.

2. Il progressivo trasferimento di funzioni e servizi dai Comuni all'Unione, previa apposita deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali, ai sensi dell'articolo 8, comporta l'integrazione dell'Allegato A, cui provvede la Giunta dell'Unione con propria deliberazione, in coerenza con gli atti di cui all'articolo 8. A tal fine, in una apposita sezione dell'allegato A, sono indicati i medesimi elementi di cui al comma 1 del presente articolo.

3. L'allegato A, come aggiornato ai sensi del comma 2, può altresì essere modificato dalla Giunta dell'Unione ogni volta che si renda necessario adeguarlo alle modifiche della disciplina statale e regionale per l'esercizio delle funzioni e dei servizi.

4. L'allegato A, come aggiornato o modificato ai sensi del presente articolo, è conservato agli atti dell'Unione e deve essere reso disponibile unitamente al testo dello Statuto.

5. Nell'allegato B sono altresì indicate le convenzioni in essere tra i Comuni aderenti all'Unione per la gestione associata di funzioni e servizi non rientranti nell'allegato A.

6. L'allegato B ha carattere ricognitivo ed è oggetto di aggiornamento attraverso deliberazione della Giunta dell'Unione.

Art. 11

Funzioni e servizi svolti dai Comuni partecipanti all'Unione

1. L'unione può stipulare, ai sensi dell'art. 30, comma 1 del TUEL, convenzioni con i singoli comuni partecipanti all'unione medesima; in tal caso l'unione è l'ente responsabile dell'esercizio associato.

Art. 12

Iniziative per garantire i servizi di prossimità

1. L'unione mantiene e diffonde servizi di prossimità nei territori interessati da fenomeni di carenza o rarefazione dei servizi medesimi sulla base delle iniziative di cui all'allegato A.

Art. 13

Potestà regolamentare

1. Per lo svolgimento delle funzioni o dei servizi affidati dai Comuni all'Unione, la disciplina regolamentare è adottata dall'Unione medesima.

2. Dalla data prevista per l'esercizio effettivo delle funzioni e dei servizi comunali da parte dell'Unione i Comuni non adotteranno atti in difformità.

CAPO III ORGANI DI GOVERNO

Art. 14

Organi di governo dell'Unione

1. Sono organi di governo dell'Unione:
a) il Consiglio;

b) il Presidente;
c) la Giunta.

2. Gli organi di governo sono composti unicamente da sindaci e consiglieri dei comuni associati, salvo i casi espressamente previsti dalla l.r. 68/2011.

3. Per i membri degli organi di governo non è prevista alcuna indennità di carica.

Art. 15

Composizione del Consiglio

1. 1 Il consiglio è composto da sedici componenti oltre il Presidente. Il numero dei consiglieri spettanti a ciascun Comune è individuato come segue:

a) comune di Barberino Val d'Elsa: sindaco e quattro rappresentanti elettivi, due di maggioranza e due di minoranza;

b) comune di Tavarnelle Val di Pesa: sindaco e quattro rappresentanti elettivi, due di maggioranza e due di minoranza;

c) comune di San Casciano Val di Pesa: sindaco e sei rappresentanti elettivi, tre di maggioranza e tre di minoranza.

2. I rappresentanti elettivi sono eletti dal consiglio comunale mediante voto disgiunto, limitato ad uno, cui partecipano separatamente i consiglieri di maggioranza, compreso il sindaco, e i consiglieri di minoranza, compreso il candidato eletto consigliere ai sensi degli articoli 71, comma 9, ultimo periodo, e 73, comma 11, del TUEL.

3. Ai fini del comma 2:

a) è consigliere comunale di maggioranza il consigliere che, nelle elezioni comunali, è stato eletto nella lista o in una delle liste collegate al sindaco;

b) è consigliere comunale di minoranza il consigliere che, nelle elezioni comunali, è stato eletto nella lista o in una delle liste non collegate al sindaco, compreso il candidato eletto consigliere ai sensi degli articoli 71, comma 9, ultimo periodo, e 73, comma 11, del TUEL.

4. Nel caso di rappresentanti elettivi in numero superiore a due, i consiglieri di maggioranza e di minoranza eleggono distintamente i propri rappresentanti con voto limitato ad uno.

5. Fatte salve le disposizioni in materia di rappresentanza di genere, in caso di parità di voti, è eletto il consigliere più anziano di età.

6. In assenza di minoranza consiliare, derivante dall'originaria composizione del consiglio comunale o da successive cessazioni, i rappresentanti elettivi del comune sono solo quelli di maggioranza e il numero dei

componenti del consiglio dell'unione è automaticamente ridotto fino al rinnovo del consiglio comunale.

7. Il comune provvede all'elezione dei propri rappresentanti nel consiglio dell'Unione:

a) in caso di rinnovo del consiglio comunale, nel termine di 45 giorni dalla proclamazione degli eletti;

b) in tutti gli altri casi, entro trenta giorni dalla cessazione dalla carica di consigliere dell'unione.

8. Nel caso in cui i rappresentanti elettivi di un comune non siano eletti nei termini di cui al comma che precede sono di diritto componenti del consiglio dell'unione:

a) il consigliere comunale di maggioranza che ha riportato nelle elezioni comunali la maggiore cifra individuale e, in caso di parità di cifre individuali, il consigliere più anziano di età; in caso di rinuncia o cessazione per qualsiasi causa dalla carica di consigliere dell'unione, si applicano gli stessi criteri, non considerando il consigliere che ha rinunciato o che è cessato;

b) i consiglieri comunali di minoranza individuati come segue:

1) i consiglieri comunali di minoranza eletti ai sensi degli articoli 71, comma 9, ultimo periodo, e 73, comma 11, del TUEL sono disposti in ordine decrescente di voti riportati dalla lista o dal gruppo di liste collegate e, in caso di parità di voti, in ordine di anzianità; sono individuati quali rappresentanti di minoranza del comune i consiglieri secondo l'ordine ivi stabilito, fino a concorrenza dei seggi da ricoprire nel consiglio dell'unione;

2) in caso di rinuncia o cessazione dei consiglieri di cui al n. 1), sono individuati i consiglieri di cui all'art. 29 comma 1, lettera c), L.R. 68/2011 eletti alle elezioni comunali nella medesima lista o nelle liste già collegate al consigliere che ha rinunciato o è cessato;

3) se vi sono ulteriori rappresentanti da individuare, si procede assegnando un rappresentante a ciascuna lista o gruppo di liste già collegate ai consiglieri di cui al n. 1), attribuendo il primo rappresentante alla lista o al gruppo di liste collegate che hanno ottenuto più voti e attribuendo quelli successivi alle liste o gruppi di liste collegate che seguono nell'ordine, e ripartendo dall'ordine iniziale fino all'esaurimento dei rappresentanti da individuare; stabiliti i seggi spettanti ad ogni lista o gruppo di liste già collegate ai consiglieri di cui al numero 1), i rappresentanti sono individuati secondo i criteri di cui all'art. 29 comma 1, lettera c), L.R. 68/2011 considerando solo la lista o il gruppo di liste collegate allo stesso consigliere.

9. All'interno del consiglio devono essere presenti consiglieri di entrambi i sessi.

10. Il consiglio dell'unione in cui, a seguito dell'elezione dei componenti da parte di tutti i comuni dell'unione, non siano presenti consiglieri di entrambi i generi, è sciolto di diritto e ricostituito secondo le disposizioni del comma 8.

11. In caso di cessazione, a qualsiasi titolo, comprese le dimissioni contestuali, dalla carica di consigliere dell'Unione da parte di rappresentanti dei comuni, la composizione del consiglio è a tutti gli effetti corrispondentemente ridotta, ed è reintegrata di volta in volta a seguito di elezione dei sostituti o di entrata in carica dei componenti

12. Se si deve sostituire, per un comune, un rappresentante di minoranza eletto si procede al rinnovo dell'intera rappresentanza delle minoranze di tale comune.

13. Il Comune può, in ogni tempo, con le procedure di cui ai commi 2 e 4, sostituire i rappresentanti eletti o quelli individuati ai sensi del comma 8. La sostituzione ha carattere fiduciario e non comporta motivazione di merito.

Art. 15-bis

Entrata in carica dei consiglieri e convalida

1. I Consiglieri entrano in carica contestualmente all'intervenuta esecutività del provvedimento da cui ne risulta l'elezione.

2. Il Consiglio dell'Unione provvede, nella prima seduta successiva all'entrata in carica, prima di deliberare su qualsiasi argomento, ad esaminare la condizione degli eletti e dei componenti di diritto per la eventuale dichiarazione di ineleggibilità di coloro per i quali sussista una delle cause di ineleggibilità o incompatibilità previste dal d.lgs. 267/2000. La votazione, per i consiglieri eleggibili, è unica; si procede, viceversa, con separata votazione per i consiglieri per i quali sussistano cause di ineleggibilità o incompatibilità.

3. Della mancata convalida viene data formale comunicazione al Consiglio Comunale di elezione.

Art. 16

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio esercita l'attività d'indirizzo e controllo politico-amministrativo dell'Unione. La competenza del Consiglio è limitata all'approvazione degli atti fondamentali che l'articolo 42, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267 del 2000 prevede per i Consigli Comunali, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto.

2. Il Consiglio adotta un regolamento di funzionamento approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il regolamento disciplina i casi e le modalità per la convocazione anche in via di urgenza.

3. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

*Art. 17**Sedute e deliberazioni del Consiglio*

1. Le sedute del Consiglio sono convocate dal Presidente. Il Presidente è altresì tenuto a convocare il Consiglio entro e non oltre venti giorni in presenza di richiesta e oggetto da inserire all'ordine del giorno da parte di non meno di 1/5 di Consiglieri dell'Unione con arrotondamento all'unità superiore, computando, a tal fine, anche il Presidente.

2. Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica, salvo i casi previsti dalla legge e dal Regolamento del Consiglio.

3. Il Presidente predisporre adeguate forme di pubblicità delle convocazioni del Consiglio e delle decisioni assunte.

4. Le votazioni hanno luogo con voto palese; avvengono per voto segreto nelle questioni riguardanti persone e negli altri casi previsti dalla legge e dal Regolamento del Consiglio.

5. Il regolamento di cui all'art. 16, comma 2 dispone in merito al numero di consiglieri necessari per la validità delle sedute e per l'approvazione delle proposte di deliberazione; fino all'approvazione del predetto regolamento le deliberazioni del consiglio dell'unione sono assunte con la partecipazione al voto di almeno la metà dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti.

*Art. 18**Diritti e doveri dei consiglieri*

1. Spettano ai Consiglieri dell'Unione i diritti stabiliti dalla legge per i Consiglieri Comunali, che sono esercitati seguendo le procedure e le modalità previste da disposizioni regolamentari.

2. I Consiglieri dell'Unione in quanto eletti dai Consigli dei Comuni aderenti, curano il collegamento con i Consigli Comunali di appartenenza sulle materie trasferite all'Unione.

*Art. 18-bis**Decadenza e dimissioni dei Consiglieri*

1. Oltre ai casi previsti dalla legge, costituisce causa di decadenza dal mandato di Consigliere dell'Unione la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a 3 sedute consecutive dei lavori del Consiglio. Sono assenze giustificate quelle per motivi di salute propria o di familiari, per lavoro, oltre a quelle indicate nel regolamento di funzionamento del Consiglio; il Consigliere è tenuto a

comunicare al Presidente le assenze giustificate prima della seduta del Consiglio.

2. Il procedimento di decadenza ha inizio con la contestazione delle assenze da parte del Presidente e con l'invito a far valere eventuali cause giustificative entro il termine perentorio di dieci giorni. Nella prima seduta successiva, il Consiglio valuta le giustificazioni addotte e decide se pronunciare o meno la decadenza del consigliere. La decadenza ha effetto immediato dal momento di approvazione della decisione da parte del Consiglio.

3. Costituisce, altresì, causa di decadenza l'impedimento permanente da accertarsi secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 16, comma 2.

4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere dell'Unione, indirizzate al Presidente del Consiglio della stessa, e per conoscenza al Sindaco del comune di appartenenza devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'unione nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

5. Nei casi di decadenza o dimissioni dei Consiglieri dell'Unione, i Consigli Comunali ai quali essi appartengono, provvedono entro i termini utili per la convocazione del primo Consiglio dell'Unione, ad eleggere il nuovo rappresentante. Decorso il termine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 7.

6. La decadenza e le dimissioni da Consigliere Comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal Regolamento del Consiglio Comunale d'appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione appena divenute efficaci.

7. Per le ulteriori ipotesi di cessazione dalla carica di consigliere dell'unione si fa rinvio all'art. 31, comma 4 della l.r. n. 68/2011.

8. In caso di scioglimento del consiglio comunale di uno degli enti associati, il commissario del comune, nominato ai sensi dell'articolo 141 del TUEL, sostituisce il sindaco e i rappresentanti del comune negli organi collegiali dell'unione. Il numero dei componenti del consiglio dell'unione è corrispondentemente ridotto fino all'entrata in carica dei nuovi rappresentanti del Comune.

*Art. 18-ter**Incompatibilità*

1. Non possono ricoprire cariche negli organi di governo dell'unione, quantunque sindaci o consiglieri comunali:

a) il dipendente dell'unione di comuni, salvo che sia in aspettativa non retribuita;

b) colui che si trova in una delle situazioni di cui all'art. 63 del TUEL nei confronti dell'unione, salvo che per fatto connesso con l'esercizio del mandato di sindaco o di consigliere comunale.

2. Quando si verifichi una delle condizioni di incompatibilità previste dal precedente comma, il consiglio di cui l'interessato fa parte provvede ai sensi dell'art. 69 del TUEL.

Art. 18-quater

Disposizioni particolari

1. Ove ricorra l'ipotesi disciplinata dall'art. 55, comma 4), lettera d, prima parte della l.r. 68/2011, l'approvazione degli atti fondamentali dell'unione e delle norme per l'organizzazione degli uffici è soggetta al voto favorevole della maggioranza dei membri assegnati ai rispettivi organi di governo competenti, ivi compreso il necessario voto favorevole dei sindaci che rappresentino la maggioranza della popolazione dei comuni tenuti all'esercizio obbligatorio delle funzioni fondamentali.

Art. 19

Presidente

1. Il Presidente è eletto a scrutinio palese dal Consiglio dell'Unione, a rotazione tra i Sindaci di tutti i Comuni componenti l'Unione, salvo quanto prescritto al successivo comma 3. Il Presidente dura in carica per un anno, fatti salvi i casi in cui incorra in alcuna delle cause di cessazione previste dall'art. 34, comma 6 della l.r. 68/2011 ovvero in alcuna delle cause di cessazione dalla carica di sindaco.

2. Ai fini della predetta rotazione si tiene conto dei Comuni che si sono avvicendati nella presidenza.

3. All'elezione a Presidente concorrono i Sindaci dei Comuni che esercitino mediante l'Unione tutte le funzioni ricomprese in almeno due degli insiemi di funzioni fondamentali indicati con le lett. da a) a f) dell'art. 58, comma 1, della legge regionale toscana 27 dicembre 2011, n. 68.

Detta limitazione non vale per lo svolgimento delle funzioni di Presidente da parte del Sindaco del Comune di maggiore dimensione demografica nei casi previsti dai commi successivi del presente articolo e dall'art.20.

4. Alla scadenza del mandato e fino all'elezione del nuovo Presidente, da tenersi entro il termine di 45 giorni dalla cessazione del mandato medesimo, le funzioni di Presidente sono svolte dal Sindaco del Comune di maggiori dimensioni demografiche non considerando

il Comune di cui è Sindaco il Presidente cessato. La popolazione è calcolata al 31 dicembre dell'anno precedente.

5. L'elezione avviene a maggioranza assoluta dei componenti. Il Presidente assume anche le funzioni di Presidente del Consiglio dell'Unione. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere presentate personalmente e immediatamente assunte al protocollo dell'ente. Esse non hanno bisogno di presa d'atto e sono immediatamente efficaci ed irrevocabili. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate e inoltrate al protocollo dell'ente per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni.

6. Dalla data di dimissioni, decadenza, cessazione per qualsiasi altra causa dalla carica di Presidente, le funzioni sono svolte dal Vice Presidente componente della Giunta; se questi non è stato nominato o è a sua volta cessato, dal Sindaco del Comune con maggior numero di abitanti.

7. Nel caso di dimissioni del Presidente il Consiglio è convocato per l'elezione del nuovo Presidente nel termine di giorni trenta.

8. Il Presidente cessa altresì dalla carica in caso d'approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri con arrotondamento all'unità superiore, escluso il Presidente, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

9. Il Sindaco eletto nelle elezioni comunali in sostituzione del sindaco presidente dell'unione assume la carica di presidente dell'unione dalla data di proclamazione a sindaco, e dura in carica per tutto il tempo residuo che sarebbe spettato al presidente cessato.

10. In caso di scioglimento degli organi dell'unione per mancata approvazione nei termini del bilancio, secondo quanto disposto dall'art. 48 della l.r. 68/2011, i comuni provvedono all'elezione dei nuovi rappresentanti nel consiglio dell'unione. La data d'insediamento del nuovo consiglio è stabilita con decreto del Presidente della Regione.

11. Ferme restando le cause di ineleggibilità di cui all'art. 48, comma 11 della L.R. 68/2011, nell'ipotesi di scioglimento di cui al precedente comma e fino a nuova elezione -da tenersi entro trenta giorni dalla data di insediamento del nuovo consiglio- le funzioni di Presidente sono svolte dal Sindaco del Comune di maggiore dimensione demografica.

*Art. 20**Competenze del Presidente*

1. Il Presidente rappresenta l'unione, è responsabile dell'amministrazione dell'ente, convoca e presiede la giunta e il consiglio, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dal presente Statuto.

2. In particolare, il Presidente:

a) svolge i compiti attribuiti ai Sindaci, relativamente alle funzioni e ai servizi trasferiti, non incompatibili con la natura dell'Unione;

b) mantiene l'unità di indirizzo politico-amministrativo dell'Unione, finalizzato alla realizzazione delle linee programmatiche di mandato;

c) garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati;

d) nomina i responsabili degli Uffici e dei Servizi;

e) nomina e revoca il Segretario dell'Unione;

f) può affidare ai singoli componenti della Giunta specifiche deleghe, attinenti le funzioni, i servizi e le attività di competenza dell'Unione;

g) nomina il Vice Presidente tra i membri della Giunta, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo. In caso di assenza o impedimento temporaneo anche del Vice Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco del comune di maggiore dimensione demografica, non considerando il comune di cui è sindaco il presidente.

*Art. 21**Composizione della Giunta*

1. La giunta dell'unione è composta da tutti i sindaci dei comuni associati, che siano stati proclamati eletti nelle elezioni comunali. All'atto della proclamazione, il sindaco eletto sostituisce ad ogni effetto nella giunta dell'unione il sindaco cessato.

2. Nella prima seduta utile il Presidente comunica al Consiglio gli incarichi e le deleghe eventualmente assegnati agli Assessori per curare particolari settori.

*Art. 22**Competenze della Giunta*

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

La giunta esercita le funzioni attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, e compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni di governo che non siano riservati dalla legge e dallo statuto al consiglio o al presidente. Dà attuazione alle deliberazioni del consiglio e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

2. In particolare, la Giunta:

a) adotta i Regolamenti di organizzazione degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente statuto e in conformità agli indirizzi deliberati dal Consiglio;

b) adotta, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica del Consiglio;

c) adotta gli atti di cui all'art. 10;

d) con atti assunti all'unanimità dei presenti delibera sull'utilizzo dei contributi regionali e statali per l'incentivazione delle gestioni associate; interpreta le convenzioni e risolve le relative controversie nei casi previsti dall'articolo 8;

e) delibera, all'unanimità dei componenti, sui rapporti finanziari tra gli enti per lo svolgimento delle gestioni associate, nei casi previsti dall'articolo 9.

f) approva, all'unanimità dei componenti, lo schema di convenzione di cui all'articolo 42, comma 5.

3. Nel caso previsto dal comma 2, lettera f), il Presidente dell'Unione, ove accerti il mancato raggiungimento dell'unanimità, rimette la questione al Consiglio, per la decisione finale.

4. La Giunta può istituire conferenze settoriali, costituite da Assessori Comunali, con compiti istruttori, consultivi, di supporto, di approfondimento di questioni e di concertazione tra i Comuni inerenti funzioni e servizi degli stessi, in particolare per quelli gestiti in forma associata, riservandosi la decisione finale in merito.

All'interno di ciascuna conferenza settoriale viene individuato un referente dell'assessore dell'unione competente per materia.

*Art. 23**Funzionamento della Giunta*

1. Le deliberazioni della Giunta, salve le diverse disposizioni di legge e del presente Statuto, sono validamente adottate con la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni aventi ad oggetto materie relative a funzioni conferite soltanto da alcuni dei Comuni partecipanti sono validamente adottate solo se anche i Comuni interessati hanno espresso voto favorevole.

2. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario.

3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Possono essere invitati a partecipare gli Assessori Comunali, rappresentanti di enti pubblici, dirigenti ed esperti per l'esame di particolari argomenti all'ordine del giorno.

4. La Giunta è convocata dal Presidente che ne determina l'ordine del giorno.

5. La Giunta può dotarsi di un proprio regolamento di funzionamento.

CAPO IV ORGANIZZAZIONE

Art. 24

Principi generali

1. Gli Uffici e i Servizi dell'Unione sono organizzati secondo i principi di buon andamento, imparzialità, economicità, funzionalità, efficienza ed efficacia.

2. L'organizzazione delle strutture è impostata secondo uno schema flessibile costantemente adattabile sia ai programmi dell'Amministrazione sia al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali o di funzioni e compiti conferiti o assegnati dalla Regione o dalla Provincia. In ogni caso ogni incarico esterno può essere affidato solo dopo aver verificato la mancanza di specifiche professionalità all'interno delle dotazioni dell'unione e dei Comuni appartenenti all'Unione.

3. L'organizzazione è articolata, per quanto possibile, mediante sportelli collocati presso i Comuni, per non allontanare i servizi dai cittadini e dalle imprese.

4. L'Unione, in materia di rapporto di lavoro dipendente, garantisce la piena osservanza delle disposizioni di legge, regolamenti e contratti disciplinanti le relazioni sindacali per il comparto autonomie locali. L'organizzazione è ispirata a principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale e qualificazione professionale del personale.

5. Il funzionamento e l'attività amministrativa si uniformano al principio della separazione fra poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, che spettano agli organi di governo, e poteri di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, che spettano ai Responsabili degli Uffici.

6. Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale e qualificazione professionale.

7. L'Unione promuove l'ottimizzazione della qualità dei servizi erogati ai cittadini anche mediante l'uso di strumenti informatici che assicurino la connessione e l'effettiva integrazione tra gli uffici dei Comuni facenti parte dell'Unione.

Art. 25

Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L'Unione disciplina l'organizzazione degli uffici

e dei servizi mediante un regolamento approvato dalla Giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

2. Il regolamento definisce l'assetto della struttura organizzativa dell'Unione e disciplina l'esercizio delle funzioni di direzione determinandone finalità e responsabilità. In particolare regola:

a) l'organizzazione e l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) le modalità di assunzione del personale, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, secondo principi fissati dal Decreto Legislativo n. 165 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni;

c) le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi;

d) le modalità per il conferimento degli incarichi ai sensi dell'articolo 110 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000;

e) le modalità e i limiti delle autorizzazioni a svolgere attività lavorative estranee al rapporto di impiego;

f) le modalità per l'esercizio del potere disciplinare, nell'ambito delle disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali e decentrati del comparto.

3. I Responsabili dei Servizi dell'Unione esprimono i pareri e compiono le attività previste dalla legislazione statale o regionale anche per i singoli comuni associati, quando la legislazione medesima stabilisce che determinati atti, attinenti a funzioni che sono esercitate in forma associata, debbano comunque essere adottati dagli organi di governo dei singoli Comuni.

Art. 26

Segretario Generale

1. Il Segretario Generale dell'Unione è nominato dal Presidente, tra i Segretari dei Comuni aderenti e resta in carica fino al termine del mandato del Presidente.

2. In caso di mancato esercizio del potere di nomina da parte del Presidente entro sessanta giorni dal suo insediamento, il Segretario Generale in servizio si intende confermato.

3. Il Segretario svolge tutte le funzioni attribuite ai Segretari Comunali ai sensi del Decreto Legislativo n. 267 del 2000.

4. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Presidente per violazione dei doveri d'ufficio, previa deliberazione della Giunta.

5. Può essere nominato un Vicesegretario tra il personale utilizzato a vario titolo dall'unione, purché in possesso dei requisiti per accedere al concorso di Segretario Comunale.

*Art. 27**Personale dell'Unione*

1. L'unione di comuni, per l'esercizio delle funzioni e dei servizi affidati dai comuni e dalle province, opera:

- a) Di norma con personale distaccato, comandato o trasferito dai comuni partecipanti;
- b) Con dipendenti reclutati direttamente dall'ente in base alle normative vigenti.

2. L'Unione può altresì avvalersi di personale distaccato o comandato e di collaboratori esterni. In ogni caso, ogni incarico esterno può essere affidato solo dopo aver verificato la mancanza di specifiche professionalità all'interno delle dotazioni organiche dell'unione e dei Comuni appartenenti all'Unione.

3. La Giunta, al fine di far fronte al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali, può deliberare la richiesta di distacco di personale ai Comuni partecipanti.

4. Al fine di garantire il migliore svolgimento delle funzioni e dei servizi comunali affidati dai Comuni partecipanti e la conclusione di procedimenti che, per disposizione di legge, devono essere conclusi con atti del singolo Comune, il Responsabile dell'Ufficio competente, su richiesta del Sindaco del Comune interessato e previa deliberazione della Giunta dell'Unione, può svolgere anche i compiti di responsabile dell'ufficio comunale; in tal caso, il Sindaco del Comune interessato si avvale del Responsabile dell'Ufficio dell'Unione limitatamente al compimento degli atti necessari alla conclusione dei procedimenti di competenza comunale.

CAPO V

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

*Art. 28**Principi generali*

1. All'Unione si applicano i principi e le norme sull'ordinamento finanziario e contabile dei comuni di cui al TUEL, nonché i principi e le norme di coordinamento della finanza pubblica dettati dallo Stato, rivolti alle unioni medesime o alla generalità degli enti locali.

2. L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato, nei limiti stabiliti dalla legge, dal Regolamento di Contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

*Art. 29**Finanze dell'Unione*

1. L'Unione gode di autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. In particolare all'Unione competono entrate derivanti da:

- a) tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati dai Comuni;
- b) trasferimenti e contributi dello Stato, della Regione e degli Enti locali;
- c) trasferimenti delle risorse dei Comuni partecipanti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti, come ripartite ai sensi dell'Allegato A;
- d) contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi;
- e) contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle gestioni associate;
- f) trasferimenti della Regione e della Provincia per l'esercizio delle funzioni e servizi conferiti o assegnati;
- g) trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei Comuni partecipanti;
- h) rendite patrimoniali;
- i) accensione di prestiti;
- j) prestazioni per conto di terzi;
- k) alienazioni;
- l) altri proventi o erogazioni.

*Art. 30**Bilancio e programmazione finanziaria*

1. La proposta di bilancio dell'unione, predisposta dalla Giunta, viene trasmessa ai consigli comunali dei comuni aderenti all'unione in tempo utile per l'approvazione dei bilanci comunali.

2. Il Consiglio delibera il Bilancio annuale di Previsione entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurarne la reciproca omogeneità funzionale.

3. Il Bilancio annuale di previsione è redatto in termini di competenza osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico-finanziario e, comunque, nel rispetto di tutte le norme in materia di contabilità e finanza dettate per i comuni.

4. Il Bilancio annuale è corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal Bilancio di Previsione triennale.

5. Nel rispetto dei termini di legge, il bilancio dell'unione è deliberato soltanto dopo l'approvazione dei bilanci dei Comuni facenti parte dell'unione; solamente in caso di mancata approvazione nei termini di uno o più bilanci comunali il bilancio dell'unione può essere approvato prima.

6. I Comuni partecipanti all'Unione si obbligano a trasferire, nel termine di venti giorni dall'approvazione dei rispettivi bilanci, le risorse stanziare per le spese di funzionamento dell'ente individuate nell'allegato A)

e ripartite in misura proporzionale ai servizi affidati da ciascun comune.

Art. 31

Controllo di gestione

1. L'Unione applica le procedure del controllo di gestione al fine di valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, di comparare i costi con la quantità e qualità dei servizi erogati e di verificare la funzionalità dell'organizzazione e il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.

2. Il controllo di gestione si svolge secondo le modalità stabilite nel regolamento di contabilità nel rispetto della normativa vigente.

3. Dell'avvenuta trasmissione del referto alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 198 bis del TUEL, è data comunicazione alla Giunta Regionale.

Art. 32

Rendiconto di gestione

1. Il Consiglio approva il rendiconto di gestione entro i termini di legge su proposta della Giunta che lo predispose insieme alla relazione illustrativa e agli allegati previsti dalla legge.

2. Copia del rendiconto è resa disponibile ai Consigli Comunali.

Art. 32-bis

Comunicazioni ai Consigli Comunali

1. Il Consiglio dell'unione, in occasione della verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio e ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, approva, in allegato alla medesima deliberazione, una relazione sulle attività svolte.

2. La relazione di cui al precedente comma è trasmessa tempestivamente ai Consigli Comunali dei Comuni aderenti all'unione.

Art. 33

Revisore dei Conti

1. L'organo di revisione è designato ai sensi di legge.

Art. 34

Servizio di Tesoreria

1. Il Servizio di Tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. Il Servizio di Tesoreria è disciplinato dal regolamento di contabilità e dalla convenzione con il Tesoriere.

Art. 35

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Unione è costituito da:

- a) beni mobili e immobili di proprietà dell'Unione per atto di acquisto e/o realizzazione diretta, donazione, permuta.
- b) crediti e debiti, titoli ed altri rapporti giuridici attivi e passivi.

2. L'Unione può essere altresì consegnataria di beni di proprietà dei comuni aderenti o di altri enti, per lo svolgimento dei servizi e funzioni di competenza dell'Unione medesima.

CAPO VI

DURATA, RECESSO E SCIoglIMENTO

Art. 36

Durata dell'Unione

1. L'Unione ha una durata illimitata, salvo il diritto di recesso del singolo Comune o la facoltà di scioglimento, quest'ultima esperibile, comunque, non prima che siano trascorsi dieci anni dalla costituzione.

Art. 37

Recesso del Comune

1. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente mediante adozione di un atto di Consiglio adeguatamente motivato, non prima di 5 anni dall'adesione all'Unione, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, con eventuale seconda approvazione qualora ricorra la fattispecie di cui al comma successivo.

2. La decisione di recedere, una volta deliberata, viene trasmessa al Presidente dell'Unione, che convoca il Consiglio dell'Unione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Il Consiglio esamina le motivazioni adottate dall'ente che intende recedere e, qualora ne ravvisi gli estremi, adotta un ordine del giorno contenente le proprie controdeduzioni, prospettando eventualmente all'ente che intende recedere nuove soluzioni per le criticità rappresentate. Tale atto deve essere trasmesso all'ente che intende recedere entro 10 giorni dalla sua adozione.

3. Il Comune interessato può accogliere la proposta dell'Unione ovvero procedere alla conferma del recesso mediante atto che tenga espressamente conto delle osservazioni formulate dal Consiglio dell'Unione.

4. Il recesso ha effetto a decorrere dal momento indicato all'art. 38, comma 1 del presente statuto, fatti salvi accordi diversi tra gli enti. Dal medesimo termine ha luogo la decadenza dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti l'ente receduto.

5. Il recesso, ove motivato dall'intenzione di costituire un'altra unione ovvero di aderire ad una unione già costituita, ha effetto - fermo restando il termine di cui al comma 1 - trascorsi cinque mesi dalla pubblicazione della deliberazione di cui al comma 4.

6. In caso di recesso da parte di uno o più Comuni costituenti, ogni Comune recedente ritorna nella piena titolarità delle funzioni e dei servizi conferiti all'Unione, perdendo comunque il diritto a partecipare al riparto di trasferimenti pubblici assegnati all'Unione a partire dalla materiale operatività del recesso.

7. Qualora, per effetto del recesso, il numero dei componenti degli organi dell'Unione risulti superiore alla soglia massima di componenti per un comune di pari popolazione, gli organi medesimi sono soggetti a rinnovo integrale secondo la procedura di cui al presente statuto ed all'atto costitutivo.

8. Il recesso si perfeziona con la sottoscrizione di apposita convenzione che regoli i rapporti tra l'Unione e l'ente che esercita il diritto di recesso.

9. Gli organi dell'Unione provvedono alla modifica di regolamenti o altri atti deliberativi assunti dall'Unione eventualmente incompatibili con la nuova dimensione dell'ente.

Art. 37bis

Revoca parziale di funzioni

1. Si ha revoca parziale di funzioni allorché uno o più enti richiedano di recedere da una o più funzioni, ma non dall'unione. La revoca di funzioni e servizi già tra sferiti è deliberata da tutti i Consigli Comunali interessati, a maggioranza semplice ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Con lo stesso atto i Comuni e l'unione provvedono a regolare i passaggi di consegne e gli eventuali rapporti pendenti.

Art. 38

*Effetti e adempimenti derivanti dal
recesso-revoca di funzioni*

1. Il recesso ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui viene stipulata la convenzione di cui al comma 8 dell'art. 37.

2. Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario,

entro 60 giorni dalla data di adozione della deliberazione di recesso di cui all'articolo 37, commi 1 e 2, predisporre un piano in cui si dà conto dei rapporti attivi e passivi, dei beni e delle risorse strumentali acquisiti dall'Unione per l'esercizio associato e di quelle conferite dal Comune recedente.

3. Il piano è approvato dalla Giunta dell'Unione; la Giunta approva altresì la convenzione da stipulare con il Comune interessato. La sottoscrizione della convenzione definisce i rapporti tra l'Unione e il Comune conseguenti al recesso.

4. Se la convenzione non è sottoscritta entro tre mesi dalla data di adozione della deliberazione di cui all'articolo 37, commi 1 e 2, la definizione dei rapporti tra l'Unione e il Comune è demandata, su iniziativa del Presidente, ad un collegio composto da un rappresentante del Comune receduto, un rappresentante dell'Unione ed un terzo rappresentante nominato dalle parti. Le determinazioni del collegio sostituiscono a tutti gli effetti la convenzione.

5. In caso di recesso o revoca di funzioni trovano applicazione le seguenti disposizioni:

a) obbligazioni: il Comune rimane obbligato soltanto per gli impegni assunti antecedentemente alla data di adozione della deliberazione di recesso di cui all'articolo 37, commi 1 e 2 o di revoca di funzioni di cui all'art. 37bis, che sono gestiti fino alla naturale scadenza da parte dell'Unione sulla base della convenzione di cui al comma 3. Tale disposizione si applica anche per gli impegni relativi al personale assunto a tempo determinato.

b) patrimonio: Nei casi di uscita dall'Unione o di revoca di funzioni, il comune uscente rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito mediante l'impiego di contributi statali, regionali e provinciali. Rinuncia altresì alla quota spettante di patrimonio costituito con i contributi dei comuni aderenti qualora lo stesso non sia tecnicamente frazionabile o quando il frazionamento ne possa pregiudicare la funzionalità o fruibilità.

c) personale: il personale trasferito, distaccato o comandato presso l'Unione dal Comune rientra, con provvedimento dell'ente di provenienza, nella disponibilità di detto ente. In caso di cessazione di funzioni affidate da comuni, l'unione, previa deliberazione della giunta adottata all'unanimità dei componenti, può stipulare accordi con l'ente di provenienza per il mantenimento presso l'unione del personale comandato o trasferito.

d) interventi: sono di competenza dell'Unione gli interventi oggetto di programmazione regionale, provinciale o locale fino ad esaurimento del ciclo di programmazione anche nel territorio del Comune receduto.

e) funzioni regionali: l'Unione continua a svolgere

le funzioni regionali anche nel territorio del Comune receduto.

f) istanze di parte: l'Unione svolge tutte le attività necessarie per concludere il procedimento relativo alle istanze presentate dai cittadini antecedentemente all'adozione della delibera di recesso o revoca di funzioni del Comune.

Art. 39

Adesione di nuovi Comuni

1. Un Comune, di norma contermine, può aderire all'Unione secondo le seguenti modalità:

a) il Consiglio Comunale del Comune che intende aderire adotta una deliberazione, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, con la quale manifesta la volontà di aderire all'Unione. La deliberazione deve essere presentata al Presidente dell'Unione entro 30 giorni dalla sua adozione;

b) il Presidente dell'Unione entro i successivi 30 giorni provvede alla convocazione del Consiglio dell'Unione per l'esame della richiesta di adesione. L'adesione potrà avvenire se la richiesta ottiene l'approvazione dei due terzi dei membri del Consiglio;

Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta una successiva seduta da tenersi entro trenta giorni e la richiesta di adesione è approvata se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati;

c) i Consigli Comunali dei Comuni già aderenti all'Unione entro i successivi 30 giorni approvano le modifiche statutarie necessarie ai fini dell'adesione del Comune all'Unione medesima;

d) il Consiglio del Comune che intende aderire all'Unione approva lo Statuto, così come modificato ai sensi della lettera c) del presente comma.

2. Ai Comuni che aderiscono all'Unione successivamente alla sua costituzione potrà essere richiesto il versamento di una quota straordinaria di ingresso, per i servizi che il Comune aderente intende conferire all'Unione, commisurata alla quota di patrimonio, costituita con fondi comunali e ad esso attribuibile in quota parte.

3. L'adesione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata fatta la richiesta e comporta il recepimento per il Comune aderente di tutte le disposizioni del presente Statuto. La composizione della Giunta e del Consiglio deve essere integrata secondo le disposizioni del presente Statuto.

Art. 40

Scioglimento

1. L'Unione è sciolta quando i Comuni partecipanti ne deliberano lo scioglimento.

2. La manifestazione della volontà di sciogliere l'Unione e lo scioglimento dell'Unione devono avvenire secondo le seguenti modalità:

a) il Consiglio dell'Unione, su proposta di un Consiglio Comunale o della Giunta dell'Unione o della maggioranza dei Sindaci, adotta una deliberazione con la quale propone ai Comuni di sciogliere l'Unione. La deliberazione è adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio e costituisce l'atto di avvio del procedimento di scioglimento;

b) il Presidente dell'Unione trasmette ai Comuni la determinazione assunta dal Consiglio;

c) i Consigli Comunali dell'Unione adottano una deliberazione, con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, con la quale si pronunciano sullo scioglimento dell'Unione. Le deliberazioni sono trasmesse al Presidente dell'Unione. La deliberazione del Consiglio Comunale si dà per acquisita se il procedimento di scioglimento è stato avviato su proposta del Comune.

3. Se la maggioranza dei Consigli Comunali si pronuncia a favore dello scioglimento, il Presidente dell'Unione dichiara con proprio atto lo scioglimento dell'Unione, con effetto dal termine previsto dall'articolo 41.

4. Se non si raggiunge la maggioranza di cui al comma precedente, le deliberazioni dei Comuni favorevoli allo scioglimento possono valere come manifestazione della volontà di recedere dall'Unione purché ciò sia espressamente indicato.

Art. 41

Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti dallo scioglimento

1. In caso di scioglimento, il Segretario dell'Unione, con l'ausilio del responsabile dei servizi finanziari, predispose un piano in cui si dà conto dei rapporti attivi e passivi dei beni e delle risorse strumentali acquisiti dall'Unione per l'esercizio delle funzioni e si individuano le eventuali liquidazioni finanziarie di compensazione tra gli enti interessati sulla base dei criteri di cui ai successivi commi. Il piano disporrà inoltre che:

a) il personale dell'Unione eventualmente comandato, distaccato e/o trasferito venga riassegnato al Comune di provenienza in concomitanza con le rassegnazioni delle funzioni, mantenendo i diritti garantiti da legge. Il personale assunto direttamente dall'Unione, di norma, verrà trasferito secondo accordi tra gli enti;

b) i beni e le risorse strumentali concesse dai Comuni in comodato o in prestito gratuito rientrano nella disponibilità del Comune concedente.

2. Il piano di cui al comma 1 è approvato dalla Giunta dell'Unione e si perfeziona mediante accordo scritto tra

le parti interessate. Se l'accordo non viene sottoscritto, le determinazioni sulle regolazioni dei rapporti sono demandate ad un collegio composto da un rappresentante dell'Unione un rappresentante dell'ente uscente o entrante e un terzo componente scelto di comune accordo tra le parti.

3. In caso di mancato accordo l'unione non può essere sciolta.

CAPO VII MODIFICHE STATUTARIE

Art. 42 Modifiche statutarie

1. Lo Statuto è modificato con le procedure del presente articolo.

2. L'iniziativa per le modifiche statutarie spetta ad ogni Sindaco e al Presidente dell'Unione. Quando si intende procedere ad una modifica statutaria, il Presidente dell'Unione, di propria iniziativa o su richiesta di un Sindaco, costituisce e convoca il Collegio Statutario, composto da tutti i Sindaci e dal Presidente medesimo. Non è ammessa la partecipazione al Collegio per delega. Il Collegio Statutario è presieduto dal Presidente dell'Unione e delibera la proposta di modifica dello Statuto con il voto favorevole di tutti i componenti.

3. La proposta di modifica approvata dal Collegio dell'Unione viene trasmessa ai singoli Consigli Comunali perché la approvino con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. I Comuni trasmettono all'Unione le deliberazioni approvate. Fino a quando tutti i Comuni non hanno approvato la proposta, il Collegio può ritirarla o modificarla; in tali casi, il Presidente dell'Unione con proprio atto dichiara concluso senza esito il procedimento già avviato, comunicandolo ai Comuni. Se il Collegio modifica la proposta originaria, il procedimento di approvazione riprende comunque dall'inizio.

4. Se tutte le deliberazioni dei Comuni sono conformi alla proposta del Collegio, il Presidente dell'Unione dichiara con proprio atto concluso il procedimento di approvazione della modifica statutaria, che viene nell'atto riportata integralmente, dispone la pubblicazione dell'atto sul B.U.R.T. e l'invio al Ministero dell'Interno, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del Decreto Legislativo n. 267 del 2000. La modifica statutaria entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del comune associato che per ultimo lo ha approvato.

5. Se la modifica statutaria attiene alla cessazione delle funzioni e servizi di cui all'articolo 6, la proposta di cui al comma 2 è corredata da uno schema di convenzione che disciplina i termini e gli effetti della cessazione. La

convenzione è approvata congiuntamente alla modifica statutaria dai Consigli Comunali ed è stipulata dal Presidente e dai Sindaci dei Comuni.

CAPO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 43 Nuova composizione del Consiglio dell'unione

1. Entro il trenta settembre 2012 il consiglio dell'unione sarà costituito così come disposto ai sensi dell'art. 15, comma 1 del presente statuto; a tal fine i consigli comunali degli enti aderenti provvedono all'elezione dei propri rappresentanti.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma precedente si considerano decaduti i consiglieri dell'unione in carica.

Art. 43bis Atti regolamentari

1. Fino all'emanazione dei propri atti regolamentari da parte degli organi dell'Unione si applicano, provvisoriamente e in quanto compatibili, i regolamenti adottati per le gestioni associate dei servizi e in mancanza quelli del Comune di Tavarnelle Val di Pesa.

2. Fino all'adozione del regolamento interno il Consiglio dell'Unione applica, in quanto compatibile, il Regolamento Consiliare del Comune di Barberino Val D'Elsa.

3. Fino all'adozione del Regolamento di Contabilità dell'Unione si applica, in quanto compatibile, il regolamento relativo del Comune di Tavarnelle val di Pesa.

4. Il Segretario Generale assicura la predisposizione dei suddetti atti entro otto mesi dalla costituzione dell'Unione.

Art. 44 Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo quanto diversamente indicato negli atti di trasferimento e fatti salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia, totale o parziale, delle normative regolamentari comunali dettate in materia che saranno sostituite dalle disposizioni regolamentari adottate dagli organi dell'Unione.

Art. 45 Norma finanziaria

1. Per l'anno 2012 il Comune di San Casciano in Val di Pesa partecipa alle spese di funzionamento dell'ente,

di cui all'art. 30 comma 6 del presente Statuto, nella misura del 3%.

Art. 46
Norma finale

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si rinvia, in quanto applicabile, alla normativa statale e regionale in materia, con particolare riferimento al Decreto Legislativo n. 267 del 2000.

Art. 47

Entrata in vigore

1. Le modifiche statutarie entrano in vigore a decorrere dal 1° settembre 2012, a patto che entro i detti termini siano state espletate le pubblicazioni ai sensi di legge (art. 6, comma 5 d.lgs. 267/2000).

SEGUONO ALLEGATI

ALLEGATO A**Art. 1**

L'unione esercita in luogo e conto dei Comuni di Tavarnelle Val di Pesa Barberino Val d'Elsa e San Casciano Val di Pesa, le seguenti funzioni e servizi:

- a) Polizia Municipale
- b) politiche per la casa e barriere architettoniche;

I Comuni partecipanti trasferiscono, ai sensi dell'art.29, comma 2, lett. c) dello Statuto, le risorse necessarie allo svolgimento da parte dell'Unione delle funzioni e dei servizi indicati dal presente articolo in base alle seguenti quote di riparto:

- 1) Comune di Barberino Val d'Elsa:.....17,20 per cento;
- 2) Comune di San Casciano in Val di Pesa: 60,00 per cento;
- 3) Comune di Tavarnelle Val di Pesa:.....22,80 per cento.

Le spese di funzionamento dell'ente, di cui all'art. 30 comma 6 dello Statuto, sono le seguenti:

- spese di funzionamento organi istituzionali
- oneri per le assicurazioni
- segretario unione
- personale segreteria
- personale servizio economico finanziario
- stampati e cancelleria
- spese postali
- compenso revisore dei conti

I contributi regionali, di cui all'art. 90 della l.r. 68/2011, sono impiegati per il funzionamento dei servizi affidati all'unione secondo il riparto stabilito annualmente dalla giunta dell'unione.

Art. 2.

Per ciascuna delle funzioni e dei servizi elencati al precedente art.1 l'Unione svolge i compiti di seguito indicati in dettaglio:

A) Polizia Municipale.

1. L'Unione esercita nel territorio di competenza dei Comuni partecipanti le funzioni istituzionali previste dalle Legge n. 65/1986, dalla restante normativa nazionale e regionale in materia di polizia municipale e dalle norme regolamentari attualmente adottate dai Comuni associati, collaborando inoltre, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di Polizia dello Stato, previa disposizione della Giunta dell'Unione, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità.

2. L'Unione, nei limiti delle proprie attribuzioni, provvede in particolare a:

- a) vigilare sull'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze, con particolare riferimento alle norme in materia di polizia urbana, polizia amministrativa, edilizia, commercio, annona e vigilanza ambientale;
- b) prestare opera di soccorso in occasione di calamità e disastri;
- c) prestare i servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta necessari per l'espletamento dell'attività e dei compiti istituzionali dei comuni associati;
- d) disimpegnare i servizi d'onore in occasione di manifestazioni e funzioni pubbliche, fornendo la scorta d'onore ai gonfaloni dei comuni associati;

3. Il personale che svolge servizio nella Polizia Municipale, nell'ambito territoriale dei Comuni partecipanti e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:

- a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale e di polizia giudiziaria, riferita al Comandante del POM ed agli addetti al coordinamento e controllo, ai sensi dell'art. 221, comma 3, del Codice di Procedura Penale;
- b) servizio di polizia stradale, ai sensi dell'art. 12 del Codice della Strada;
- c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 3, Legge n. 65/1986;

4. Il personale appartenente alla Polizia Municipale nello svolgimento delle funzioni e dei compiti assegnati, opera nel territorio dei Comuni partecipanti, mantenendo le qualifiche e le facoltà attribuite dalla legge.

5. Nello svolgimento delle attività, gli agenti applicano i regolamenti e le ordinanze comunali vigenti nel territorio del Comune ove è localizzata la fattispecie.

6. Le attività sono svolte, di norma, in uniforme e possono essere svolte in abito civile quando ciò sia strettamente necessario per l'espletamento del servizio.

7. Resta fermo che i Sindaci, ufficiali di Governo ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, possono in ogni momento relazionarsi direttamente con il Comandante della Polizia Municipale, e che il personale appartenente alla Polizia

Municipale è soggetto all'autorità del Sindaco del Comune nel quale si trovi ad operare, ai sensi degli artt. 50 e 54 D.Lgs. n. 267/2000.

8. Lo stato giuridico del personale appartenente alla Polizia Municipale è disciplinato con apposito regolamento, da emanarsi in conformità ai principi contenuti nell'art. 7. Legge n. 65/1986 e nel T.U. Pubblico Impiego di cui al D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

9. Il regolamento di cui al precedente comma 8 stabilisce:

- il contingente numerico degli addetti alla Polizia Municipale, secondo criteri di funzionalità ed economicità, in rapporto al numero complessivo degli abitanti dei Comuni associati ed ai flussi della popolazione, alla estensione ed alla morfologia del territorio, alle caratteristiche socioeconomiche delle comunità locali;

- il tipo di organizzazione della Polizia Municipale, in relazione alla densità della popolazione residente e temporanea;

Il regolamento dovrà inoltre stabilire:

- le qualifiche e le attribuzioni rivestite dal personale;

- la dipendenza operativa e la subordinazione gerarchica;

- divieti ed incompatibilità;

modalità di svolgimento del servizio;

- norme di comportamento;

- formazione professionale ed addestramento del personale;

- norme disciplinari;

10. L'Unione adotta un Regolamento sull'uso delle armi in dotazione che stabilisce:

- tipologia e numero delle armi in dotazione;

- modalità di assegnazione e servizi svolti con le armi;

- tenuta e custodia delle armi;

- addestramento del personale;

11. L'Unione adotta inoltre un regolamento sul vestiario in dotazione al personale.

B) Politiche per la casa e barriere architettoniche.

Nella materia l'Unione svolge i compiti di seguito precisati.

m1) Concessione dei contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Riguarda la gestione amministrativa, finanziaria e l'approvazione delle graduatorie degli aventi diritto per la concessione dei contributi di cui alla L.R. n.4 7/91, e successive modificazioni, a soggetti privati per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle seguenti strutture:

a) Civili abitazioni in cui abbiano la residenza anagrafica persone disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere motorio, compresi i non vedenti;

b) Condomini di civili abitazioni in cui risiedono i suddetti soggetti;

m2) Servizi e interventi per la "casa"

Comprende lo svolgimento dei seguenti servizi ed attività:

a - procedure per l'erogazione dei contributi ad integrazione dei canoni di affitto (es. valutazione delle domande, predisposizione della graduatoria);

b - assegnazione alloggi ERP ex L.R. n. 96/96 e succ. mod. ed int. (predisposizione bando, formazione della graduatoria);

c - eventuali interventi d'emergenza abitativa in ordine a quanto previsto al precedente punto A);

d - contributi per migliorie abitative in raccordo con le disposizioni di Casa s.p.a.;

Art. 3

L'Unione esercita, in luogo e per conto dei Comuni di Tavarnelle Val di Pesa e Barberino Val d'Elsa, le seguenti funzioni e servizi:

- a) Espropriazione per pubblica utilità;
- b) Supporto giuridico alle gestioni associate;
- c) Vincolo idrogeologico in forma associata;
- d) Ufficio stampa e coordinamento degli uffici per le relazioni con il pubblico;
- e) Pari opportunità;
- f) Catasto dei boschi percorsi dal fuoco;
- g) Valutazione di impatto ambientale;
- h) Gare d'appalto per lavori pubblici;
- i) Personale;
- j) Cultura e sport;
- k) Servizi educativi;
- l) Servizi Tecnici.
- m) Servizi sociali
- n) Procedure di affidamento dei lavori pubblici pertinenti alle funzioni e servizi esercitati dall'Unione dei Comuni.

I Comuni partecipanti trasferiscono, ai sensi dell'art.29, comma 2, lett. c) dello Statuto, le risorse necessarie allo svolgimento da parte dell'Unione delle funzioni e dei servizi indicati dal presente articolo in base alle seguenti quote di riparto:

- 1) Comune di Barberino Val d'Elsa:....43,00 per cento;
- 2) Comune di Tavarnelle Val di Pesa: 57,00 per cento.

Art. 4.

Per ciascuna delle funzioni e dei servizi elencati al precedente art.1 l'Unione svolge i compiti di seguito indicati in dettaglio:

a) Espropriazione per pubblica utilità

1. L'Unione si attiva operativamente dopo la fase della dichiarazione di pubblica utilità (Capo III, artt. 12-19 del D.P.R. n. 327/2001) ed esercita le proprie funzioni fino al compimento dell'intero procedimento espropriativo, ivi compresa, in caso di contenzioso, l'assistenza ai legali incaricati della difesa in giudizio dell'Unione e dei Comuni partecipanti.

2. L'Unione si occupa, altresì, di curare il rispetto delle garanzie partecipative e delle necessarie comunicazioni propedeutiche e immediatamente successive alla approvazione della dichiarazione di pubblica utilità secondo quanto previsto dall'art.16, comma 4 e art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 327/2001.

3. L'avvio delle procedure previste dal Testo Unico degli espropri (D.P.R. n. 327/2001) per acquisire al demanio o al patrimonio pubblico l'immobile avviene sulla scorta del piano particellare d'esproprio corredato dell'elenco delle ditte espropriande, e degli altri elaborati compresi nel progetto definitivo approvato dal Comune o da altra autorità amministrativa o soggetto privato.

4. All'Unione compete la predisposizione di tutti gli atti istruttori e decisorii del procedimento d'esproprio per pubblica utilità, come previsti dalla normativa attualmente vigente in materia, e, in particolare i seguenti compiti:

- a. la cura delle garanzie procedurali (es: comunicazioni di avvio del procedimento), la determinazione dell'indennità di esproprio e di occupazione, l'emanazione del decreto di esproprio e dell'eventuale decreto di occupazione d'urgenza, la predisposizione degli atti per la cessione volontaria, la redazione del verbale di immissione in possesso e dello stato di consistenza e successive formalità, la predisposizione degli atti necessari alla occupazione temporanea d'urgenza delle aree non soggette a esproprio; tutti gli atti sopra menzionati verranno redatti nell'interesse dei Comuni partecipanti;
- b. la ricezione e la successiva trasmissione all'ente competente delle eventuali osservazioni presentate dai soggetti interessati dalla dichiarazione di pubblica utilità e dalla procedura espropriativa; è fatto esplicitamente presente che la fase della valutazione delle osservazioni alla dichiarazione di pubblica utilità fatte pervenire dagli interessati, involgendo questioni di carattere squisitamente discrezionale, sarà gestita, nel merito, dai singoli Comuni interessati;
- c. l'adeguamento e la semplificazione della modulistica standard, in base alle recenti innovazioni legislative in materia, da utilizzare sia per attività interne d'ufficio sia per l'utenza esterna;
- d. l'omogeneizzazione degli atti e dell'iter procedurale degli stessi aventi valenza simile nell'ambito dei Comuni partecipanti;
- e. il costante aggiornamento normativo rivolto anche agli addetti degli altri uffici dei Comuni partecipanti coinvolti nella materia, seppure non direttamente facenti parte dell'Ufficio dell'Unione interessato allo svolgimento delle procedure in oggetto, stante l'incessante mutamento del quadro normativo di riferimento e l'interconnessione della materia con altre (quali ad esempio, l'Urbanistica) gestite da altri uffici dell'Unione o dei Comuni partecipanti;
- f. il coordinamento delle necessarie attività di collaborazione con tutti gli uffici ed operatori presenti nei Comuni partecipanti e interessati dalle procedure in oggetto;
- g. l'informatizzazione delle normative, delle modulistiche e di quant'altro occorrente per uno svolgimento sempre più semplificato delle procedure previste;
- h. l'adeguata formazione degli operatori da realizzare attraverso l'organizzazione di corsi e seminari rivolta a tutti gli addetti interessati e, se ritenuto opportuno, agli altri dipendenti che, pur non facendo parte dell'Ufficio dell'Unione preposto agli espropri, si occupino di materie connesse e collegate;

5. Rimane di competenza di ciascun Comune partecipante la fase della dichiarazione di pubblica utilità prevista dal capo III del Testo Unico degli espropri di cui al D.P.R. n. 327/2001 nonché la fase di decisione nel merito sulle osservazioni al progetto presentate dai soggetti interessati.

6. I Comuni partecipanti devono, tuttavia, trasmettere all'Unione gli atti che dichiarano o dichiareranno la pubblica utilità con modalità e tempi tali da permettere all'Unione di assolvere ai propri compiti nel rispetto dei termini stabiliti dalla normativa.

7. I Comuni partecipanti devono, inoltre, trasmettere all'Unione il Piano Triennale e l'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici con l'indicazione delle opere la cui realizzazione presuppone l'attivazione di procedimenti espropriativi; dovrà comunque essere assicurata adeguata collaborazione in particolare nel fornire gli elementi per l'istruttoria delle pratiche, nella conservazione dei documenti agli atti e relativa archiviazione.

8. I Comuni partecipanti devono nominare un proprio referente per l'Ufficio dell'Unione preposto agli espropri che svolge le funzioni di collegamento fra la struttura interna del comune e l'Ufficio stesso di cui costituirà l'interlocutore; egli dovrà mettere a disposizione i materiali di fonte comunale necessari all'attività della gestione associata, nonché comunicare tempestivamente qualunque variazione occorsa.

b) Supporto giuridico alle gestioni associate

1. L'Unione svolge funzioni di supporto giuridico generale per tutte le problematiche attinenti le gestioni associate attivate dai Comuni partecipanti, con o senza la partecipazione dell'Unione stessa e, pertanto, ad essa sono affidati i seguenti compiti:

- a) redazione e aggiornamento degli atti associativi;
- b) supporto agli uffici comunali competenti per l'aggiornamento degli atti normativi e generali dei comuni in funzione del migliore svolgimento delle gestioni associate;
- c) supporto giuridico ai responsabili delle singole gestioni associate per il miglior funzionamento amministrativo delle gestioni medesime, per la soluzione in sede locale delle problematiche giuridiche e amministrative connesse e per l'autonomo superamento delle eventuali criticità tecniche e giuridiche riscontrate;
- d) attività di controllo strategico per quanto concerne il complesso delle gestioni associate attivate dai Comuni partecipanti e dall'Unione, con verifica in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi politici, dell'effettiva attuazione delle scelte compiute in sede politica. L'attività consiste: nell'analisi preventiva e successiva della congruenza e degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme e dagli atti associativi rispetto ai risultati conseguiti; nella identificazione degli eventuali fattori che determinano il successo della gestione associata o la mancata o parziale attuazione degli obiettivi posti, con indicazione dei possibili rimedi. L'Ufficio dell'Unione preposto alla attività di valutazione e controllo strategico elabora apposite relazioni periodiche sulle risultanze delle analisi effettuate.
- e) attività di supporto per il controllo di gestione e per la valutazione dei responsabili delle funzioni associate: predisposizione di un sistema di criteri ed indicatori di misurazione specifico per le gestioni associate, partecipazione alle attività di controllo ed alla predisposizione dei piani dettagliati di obiettivi per le funzioni associate;
- f) supporto alle Giunte Comunali e dell'Unione ed ai singoli dirigenti responsabili nelle fasi di elaborazione delle proposte di PEG attinenti le gestioni associate;
- g) funzioni di studio e ricerca in materia di gestioni associate e di esperienze associative; proposta e promozione di nuove gestioni associate e di formule per lo sviluppo dell'integrazione tra gli Enti associati.

2. Ulteriori competenze, derivanti da esigenze organizzative o da successive discipline legislative in materia, potranno essere affidate all'Ente responsabile della gestione, previa verifica di fattibilità da parte del Responsabile dell'Ufficio associato, con apposita decisione delle rispettive Giunte Comunali e della Giunta dell'Unione, ove questa partecipi alla gestione associata.

3. I Comuni partecipanti assicurano la massima collaborazione fornendo all'Unione tempestivamente tutte le informazioni, le comunicazioni e gli atti inerenti la gestione associata in tempo utile per predisporre i relativi adempimenti, tenendo conto delle scadenze fissate per legge e secondo le indicazioni date dal Responsabile dell'Ufficio dell'Unione preposto all'attività in oggetto.

4. In particolare, i Comuni partecipanti dovranno garantire forme di consultazione periodica tra i Responsabili delle Gestioni Associate attivate, la Conferenza dei Responsabili di Servizio degli Enti associati e il Responsabile dell'Unione preposto al supporto giuridico o suo delegato per l'esame delle questioni e delle problematiche sorte nelle gestioni associate.

c) Vincolo idrogeologico in forma associata

1. In materia di vincolo idrogeologico l'Unione svolge le seguenti attività:

- a) armonizza gli adempimenti, le procedure di rilascio delle autorizzazioni (termini, modulistica, documentazione, ecc.) e di verifica delle Denunce Inizio Lavori (DIL);
- b) esprime il parere sulla proposta provinciale di variazione alle zone non boscate sottoposte a vincolo idrogeologico;
- c) rilascia l'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico nei seguenti casi:
 - i. trasformazione della destinazione d'uso di terreni per la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive;
 - ii. realizzazione di ogni opera o movimento di terreno che possa alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque non connesse alla coltivazione dei terreni agrari ed alla sistemazione idraulico-agraria ed idraulico-forestale degli stessi.
- d) provvede ad ogni altro adempimento previsto dagli articoli 100 e 101 del Regolamento Forestale della Regione Toscana approvato con D.P.G.R. 08.08.03 n. 48/R.
- e) effettua, in merito al vincolo idrogeologico, tutte quelle attività di controllo ed attività amministrativa demandate dalla normativa regionale ai Comuni.

2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui sopra l'Unione si relaziona con tutti gli altri uffici e/o servizi titolari di compiti decisori connessi con la gestione del vincolo stesso dei Comuni partecipanti.
3. Per l'esercizio delle funzioni di cui sopra l'Unione potrà stipulare delle convenzioni con professionisti esterni dotati delle specifiche competenze richieste dalla legge. In tal caso all'Unione competerà in via esclusiva la cura e la gestione degli incarichi eventualmente affidati, ivi compresi i pagamenti e il controllo sulla corretta esecuzione delle prestazioni professionali commissionate.
4. Restano in particolare nella competenza di ogni Comune partecipante, tutte le attività di front-office necessarie a garantire:
 - a. la puntuale e completa informazione a favore degli utenti del servizio nei casi in cui necessita l'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico;
 - b. la raccolta delle domande/pratiche da inviare all'Unione;

d) Ufficio stampa e coordinamento degli uffici per le relazioni con il pubblico

d1) Ufficio Stampa.

1. L'Unione gestisce il servizio di informazione, comunicazione e relazioni con il pubblico, attraverso l'Ufficio per l'informazione e il coordinamento degli URP dei Comuni partecipanti.
2. L'Unione si occupa delle attività di informazione ai mezzi di comunicazione di massa attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici, secondo quanto previsto dalla Legge n. 150/2000.
3. Sulla base delle direttive impartite dagli organi di vertice dell'Unione e dei Comuni partecipanti, l'Unione, con l'ufficio preposto, cura i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni sulle materie di interesse delle Amministrazioni.
4. In particolare l'Unione svolge le seguenti attività:
 - cura la diffusione delle informazioni sulle attività degli organi dell'Unione e dei Comuni partecipanti;
 - cura la diffusione di informazioni sulle iniziative promosse dalle associazioni presenti sul territorio dei Comuni partecipanti con il patrocinio almeno di uno dei Comuni stessi;
 - cura i rapporti con i mezzi di informazione di massa;
 - organizza conferenze, incontri ed eventi stampa;
 - realizza una rassegna stampa periodica, anche mediante l'ausilio di strumenti informatici;
 - cura la realizzazione dei notiziari comunali;
 - collabora alla realizzazione di prodotti informativi anche a supporto delle attività di comunicazione integrata.
5. L'Ufficio Stampa è costituito da personale iscritto all'Albo Nazionale dei Giornalisti, così come previsto dalla Legge n. 150/2000 e dal D.P.R. n. 422/2001; al suo interno è individuato un coordinatore, che assume la qualifica di Capo Ufficio Stampa.
6. Il coordinatore ed i componenti dell'Ufficio Stampa non possono esercitare, per tutta la durata dell'incarico, attività professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche.
7. Restano nella competenza dei Comuni le funzioni di cui alla Legge n. 150/2000 non espressamente assegnate all'Unione.

d2) Coordinamento degli Uffici per le Relazioni con il Pubblico.

1. Il coordinamento tra gli uffici per le Relazioni con il Pubblico è principalmente finalizzato a migliorare la reciproca informazione e ad estendere l'accesso alle informazioni sugli atti, sui documenti e sui procedimenti amministrativi dell'Unione e dei Comuni e la conoscenza dei servizi comunali offerti ai cittadini sul territorio, anche mediante il coordinamento dei siti internet istituzionali.

d3) Disposizioni comuni.

1. Rimane di competenza di ciascun Comune l'inserimento di notizie e comunicati redatti dall'Ufficio stampa sui siti internet comunali e la predisposizione di una rassegna stampa giornaliera.
2. Per consentire il pieno svolgimento delle attività sopra elencate, le Amministrazioni coinvolte si impegnano a promuovere il pieno raccordo operativo tra gli URP e l'Ufficio dell'Unione preposto allo svolgimento delle funzioni in oggetto.
3. All'interno di ogni Servizio i Comuni e l'Unione individuano un "referente per l'informazione" che costituirà l'interlocutore privilegiato dell'Ufficio Stampa e degli URP. Questi dovrà mettere a disposizione i materiali di fonte comunale necessari allo svolgimento dell'attività di comunicazione ed informazione nonché attivare l'Ufficio Stampa nel caso in cui se ne rilevi la necessità. Il referente per l'informazione fa parte della struttura tecnica di coordinamento insieme ai Responsabili degli Uffici per le Relazioni con il Pubblico ed al Responsabile dell'Ufficio dell'Unione preposto allo svolgimento delle funzioni in oggetto; tale struttura ha il compito di pianificare, coordinare ed integrare le attività di comunicazione ed informazione.

e) Pari opportunità

1. L'Unione svolge compiti specifici di ricerca, promozione, programmazione ed attuazione di attività dirette alla realizzazione delle Pari Opportunità in tutto il territorio dell'Unione. L'Unione adempirà a tutte le competenze amministrative decisorie ed a tutte le attività attinenti al servizio in luogo dei singoli Comuni.

2. Al riguardo, i principali compiti svolti dall'Unione sono i seguenti:

L'Unione, in linea con le finalità espresse dallo statuto della Regione Toscana, si prefigge come obiettivi principali la promozione e la realizzazione del diritto delle pari opportunità per tutte le cittadine e i cittadini, fra donne e uomini e fra cittadine e cittadini abitanti nel territorio dell'Unione;

si prefigge la promozione di una cultura che accolga e valorizzi le differenze, tenendo in particolare considerazione:

- le differenze di genere nella vita sociale, culturale, economica e politica,
- le differenze che possono emergere dal fenomeno migratorio nel paese
- le situazioni di diversità sociale, funzionale, fisica.

L'Unione si impegna a garantire un'adeguata rappresentanza di genere nei livelli di rappresentanza istituzionale e governo del territorio.

Sarà compito degli organi amministrativi dell'Unione promuovere politiche che favoriscano le pari opportunità:

monitorando le situazioni di rispetto del genere negli ambienti di lavoro e nei servizi, nelle istituzioni scolastiche e nelle agenzie territoriali;

contrastando qualsiasi fenomeno di discriminazione a tutti i livelli e qualsiasi forma di violenza e emarginazione verso qualsiasi persona.

Si farà promotrice di una politica di azioni positive e di empowerment nei confronti delle donne e di tutte le categorie di soggetti che appaiano più deboli o in situazioni di difficoltà.

Si impegna a realizzare progetti che garantiscano il controllo del bilancio garantendo la costruzione di un bilancio partecipato e di genere.

Parteciperà alla realizzazione di progetti che sviluppino, all'interno del territorio, strategie di empowerment, mainstreaming e bilancio di genere e sarà partner nei progetti regionali, nazionali ed europei che si occupino di pari opportunità.

Si farà promotrice della diffusione di una cultura sulle pari opportunità e di genere realizzando momenti di formazione e conoscenza per tutte le cittadine e i cittadini.

Si impegna nella costituzione di una commissione sovracomunale per le Pari Opportunità formata dalle consigliere dei Comuni partecipanti all'Unione.

Terrà i contatti con associazioni e agenzie formative, culturali e sociali del territorio collaborando nella costruzione e realizzazione di progetti che abbiano come finalità l'informazione e la realizzazione di buone pratiche di pari opportunità.

Realizzerà azioni di promozione di luoghi di ascolto e sostegno alle donne accompagnandole nelle diverse fasi della vita.

Produrrà un programma annuale di lavoro e di interventi concreti per la promozione delle finalità suddette.

f) Catasto dei boschi percorsi dal fuoco

1. L'Unione svolge le attività e le funzioni di competenza dei Comuni relative all'istituzione ed alla gestione del catasto dei boschi percorsi dal fuoco e dei pascoli situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco, di cui all'art. 70 ter, commi 2-3-4, della L.R. n. 39/2000, secondo quanto meglio descritto nei commi seguenti. L'Unione ha competenze proprie, relative sia a funzioni amministrative che ad interventi, nell'ambito dell'attività anticendi boschiva regionale (AIB) sul territorio dei Comuni del proprio ambito territoriale, così come indicato dall'art. 70 quater e 71 della L.R. n. 39/2000 e specificato dal Piano Operativo Antincendi Boschivi Regionale.

2. L'Unione si occupa dell'istituzione del catasto in oggetto, avvalendosi a tal fine anche dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato, secondo quanto indicato dal comma 2 della Legge sopraccitata.

3. L'Unione cura i procedimenti relativi all'esposizione all'albo pretorio dei singoli Comuni dell'elenco dei terreni da inserire nel catasto, curando la relativa pubblicità alla cittadinanza. Le eventuali osservazioni presentate vengono raccolte dall'Unione. I singoli Comuni partecipanti possono anche ricevere tali osservazioni ma devono trasmetterle entro 3 giorni dal ricevimento all'Unione.

4. L'Unione valuterà le osservazioni di cui al precedente comma 3 e provvederà ad approvare gli elenchi e le relative perimetrazioni, con le modalità indicate al comma 3 della L.R. n. 39/2000.

5. All'Unione fanno carico i rilievi e le procedure di aggiornamento annuale del catasto e di registrazione delle scadenze delle prescrizioni conseguenti, secondo quanto previsto dal comma 4 della L.R. n. 39/2000.

6. Gli aggiornamenti annuali del catasto in oggetto verranno predisposti entro il 31/12 di ciascun anno, e soggetti alla procedura di cui ai commi 3 e 4.

7. L'Unione si impegna a comunicare agli uffici interessati quanto di propria competenza, ai fini dell'applicazione e del rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 76 della L.R. n. 39/2000.

8. Qualora, a seguito dell'entrata in vigore di successive discipline di legge, si renda necessario aggiornare le attività in oggetto, tale atto sarà di competenza della Giunta dell'Unione.

9. Nel rispetto di quanto stabilito ai precedenti commi, l'Unione ha, nella materia, funzioni amministrative istruttorie e decisorie.

g) Valutazione di impatto ambientale

1. L'Unione si occupa delle:

a) Attività amministrative inerenti la valutazione di impatto ambientale relative ai progetti, di competenza comunale, ricadenti interamente nel territorio di uno dei Comuni partecipanti, così come normato dalla L.R. 10/2010 e s.m.i.;

2. Spetta, inoltre, all'Unione l'espressione dei pareri in materia di VIA che leggi regionali o nazionali assegnano ai Comuni.

3. Secondo quanto previsto dalla L.R. 10/2010 e s.m.i., l'Unione, con l'ufficio appositamente preposto, provvede:

a) agli adempimenti connessi all'avvio delle procedure ed alla fase istruttoria, organizzando il raccordo con le strutture di supporto tecnico-scientifico e con i diversi livelli amministrativi ed istituzionali coinvolti;

b) all'attivazione delle fasi di informazione e partecipazione previste dalla L.R. 10/2010 e s.m.i. ;

c) alla sperimentazione di metodologie e tecniche nella materia della V.I.A.;

d) alla promozione di iniziative atte a diffondere le conoscenze sulle procedure e sugli studi di impatto ambientale, nonché alla redazione di un rapporto annuale sullo stato di avanzamento delle esperienze di applicazione della V.I.A.;

e) agli adempimenti inerenti all'organizzazione delle conferenze di servizi previsti dalla L.R. 10/2010 e s.m.i. ;

f) all'elaborazione e proposta degli strumenti organizzativi ed attuativi della L.R. 10/2010 e s.m.i.; in collaborazione con le Agenzie Regionali interessate e le altre strutture pubbliche competenti;

g) all'individuazione di appropriate forme di pubblicizzazione delle decisioni conclusive delle procedure di VIA, ulteriori rispetto a quelle previste dalla L.R. 10/2010 e s.m.i. ;

h) alla pubblicazione semestrale sul B.U.R.T. di appositi registri contenenti:

- l'elenco dei progetti sottoposti a procedure di verifica, comprensivo del relativo esito;

- l'elenco dei progetti sottoposti a procedura di VIA, a seguito dell'esperimento di quella di verifica.

4. Nel rispetto di quanto stabilito ai precedenti commi, l'Unione ha funzioni amministrative istruttorie e decisorie.

h) Gare d'appalto per lavori pubblici

1. L'Unione adotta, con deliberazione della Giunta, il Regolamento per la gestione delle gare d'appalto che stabilisce nel dettaglio le funzioni attribuite all'Unione gestione associata e quelle di competenza dei singoli Comuni, nel rispetto della normativa vigente.

2. Nel suddetto testo regolamentare verranno, altresì, stabilite le modalità operative per l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio dell'Unione preposto alla gestione delle gare e definisce i compiti e cui responsabilità del Responsabile di detto Ufficio.

3. L'Unione si attiva operativamente dopo l'approvazione del progetto definitivo di opera pubblica, ovvero di quello definitivo/esecutivo, se effettuati contestualmente.

4. L'Unione istruisce e gestisce tutta la procedura concorsuale fino alla approvazione del verbale di gara e contestuale aggiudicazione provvisoria.

5. Ciascun Comune trasmette tempestivamente all'Unione le deliberazioni di approvazione dei progetti esecutivi (o esecutivi/definitivi se approvati contestualmente) complete di ogni loro elaborato ivi compresi gli elaborati progettuali e il capitolato speciale.

6. All'Unione compete, in particolare, l'assolvimento dei seguenti compiti:

- Emanazione della proposta di determinazione a contrarre;
- Redazione e pubblicazione del bando;
- Espletamento di tutte le procedure di gara (ivi compresa la ricezione delle domande, l'apertura delle buste, l'espletamento delle eventuali verifiche a campione) e formazione della relativa graduatoria;
- approvazione del verbale di gara e aggiudicazione provvisoria.

7. Espletati gli adempimenti della procedura concorsuale come sopra elencati, l'Unione provvederà a trasmettere gli atti di gara al Responsabile del procedimento della stazione appaltante committente per le verifiche di legge e l'aggiudicazione definitiva.

8. Restano in capo ai singoli Comuni partecipanti tutte le responsabilità previste dalla normativa che non siano specificamente attribuite all'Unione ai sensi delle presenti disposizioni ed esplicitate nel Regolamento di cui al precedente comma 1.

9. I Comuni partecipanti sono tenuti a nominare, ciascuno per le procedure concorsuali di propria competenza, il Responsabile del Procedimento di cui all'art. 10 del Codice dei Contratti Pubblici.

10. Il Responsabile del Procedimento costituirà il referente per l'Unione con funzioni di collegamento fra quest'ultima e la struttura interna del Comune interessato di cui costituisce l'interlocutore. Egli dovrà mettere a disposizione i materiali

di fonte comunale (progetti esecutivi, prescrizioni contrattuali particolari, ecc.) necessari all'attività dell'Unione, nonché comunicare tempestivamente qualunque variazione occorsa.

i) Personale

1. Nell'ambito della gestione del personale l'Unione persegue l'obiettivo del miglioramento dei servizi per il raggiungimento dei compiti e delle finalità di seguito elencate:

- a. ACCERTAMENTO: rilevazione presenze, assenze - determinazione ore straordinarie e permessi - Verifica periodi ferie, malattie, scioperi - verifica dati per trasferte e missioni - Verifica esistenza trattenute.
- b. DETERMINAZIONE STIPENDIO: determinazione retribuzione e trattamento accessorio, assegni familiari, compensi trasferte e missioni, premi e incentivi, calcolo retribuzioni a ciascun dipendente nonché attribuzioni economiche a ciascun soggetto con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o altro soggetto con ritenute previdenziali;
- c. ADEMPIMENTI COMPLEMENTARI: - coordinamento e verifica formazione del personale - inoltre denunce infortuni - rapporti con Enti previdenziali, assistenziali e assicurativi - Gestione economico - previdenziale degli Amministratori (componenti Giunta e Consiglio);
- d. ADEMPIMENTI ANNUALI: Dichiarazioni annuali enti previdenziali e assistenziali – inoltre e predisposizione Modello 770 (per la parte di competenza di altri settori viene richiesta apposita certificazione dei dati da inserire) e C.U.D. - Anagrafe delle prestazioni dei dipendenti pubblici; denuncia annuale su distacchi aspettative e permessi; denuncia annuale personale Legge n. 68/99; denuncia personale militare in servizio; conto annuale e relativa relazione(per la parte di competenza di altri settori viene richiesta apposita certificazione dei dati da inserire);
- e. GESTIONE PENSIONAMENTI: Pratiche di pensione, richiesta T.F.S. e T.F.R. - trattamento di quiescenza - modelli di accertamento posizione contributiva e previdenziale;
- f. GESTIONE DEL PERSONALE: Concorsi e organizzazione e svolgimento delle procedure finalizzate alle progressioni verticali e orizzontali - determinazione dotazioni organiche - Applicazione CCNL - contrattazione decentrata - relazioni sindacali;
- g. BILANCIO: predisposizione Bilancio di Previsione - gestione capitoli di Bilancio affidati - verifiche periodiche di legge;

2. In particolare, l'Unione svolge le attività di seguito elencate:

2.1. Reclutamento e concorsi.

L'Unione svolge funzioni inerenti l'accesso dall'esterno e le "progressioni verticali", secondo quanto previsto dai contratti collettivi, dalle leggi e dai regolamenti.

Ha compiti decisori su:

- a) supporto per la predisposizione dei piani occupazionali dei Comuni partecipanti e programmazione annuale dei reclutamenti;
- b) indicazione dei bandi e svolgimento delle selezioni relative a reclutamento del personale a tempo indeterminato e determinato attraverso concorsi pubblici; selezioni a tempo determinato e indeterminato; corsi – concorso; lavoro temporaneo;
- c) organizzazione e svolgimento delle procedure finalizzate alla progressione verticale;
- d) funzionamento della segreteria di commissioni di concorso e di selezione;
- e) formazione ed approvazione delle graduatorie;
- f) nomina delle commissioni di concorso;
- g) insediamento delle commissioni di concorso;
- h) le selezioni interne relative alle "progressioni orizzontali";

2.2. Trattamento giuridico.

L'Unione ha compiti decisori inerenti lo stato giuridico dei dipendenti dei Comuni partecipanti, secondo quanto previsto dai contratti collettivi, dalle leggi e dai regolamenti.

L'Unione cura le attività e i procedimenti seguenti:

- a) predisposizione degli atti e dei contratti individuali relativi all'inquadramento giuridico ed economico in presenza di nuove norme contrattuali, di inquadramento in relazione a progressioni verticali e orizzontali, per attribuzioni di mansioni superiori;
- b) predisposizione degli atti per il mutamento di mansioni per inidoneità fisica, per la modifica del profilo professionale nella stessa qualifica, per il passaggio ad altra unità organizzativa;
- c) predisposizione degli atti relativi alle misure di sostegno e recupero (condizioni psico-fisiche, portatori di handicap) e al patrocinio legale per fatti connessi all'espletamento di compiti di ufficio;
- d) funzioni inerenti l'esercizio dei diritti dei lavoratori: predisposizione degli atti relativi a permessi per diritto allo studio, per mandato elettorale, per permessi sindacali e congedi straordinari;
- e) predisposizione degli atti per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa;
- f) predisposizione degli atti autorizzatori per incarichi temporanei o per prestazioni occasionali, compatibili con l'impiego, presso altri enti;

g) funzioni attinenti procedimenti disciplinari e penali: predisposizione degli atti riguardanti le varie fasi dei procedimenti, per sospensione cautelare dal servizio, per riammissione in servizio, per sospensione dal servizio, per destituzione a seguito di condanna;

h) funzioni relative al collocamento a riposo: predisposizione degli atti per dimissioni volontarie, per raggiungimento limiti di età o servizio.

2.3. Trattamento economico.

L'Unione svolge le seguenti attività:

a) gestione stipendi e gestione contabile del personale:

- attribuzioni economiche a ciascun dipendente o soggetto assimilabile a lavoratore dipendente o soggetto con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;

- detrazioni e/ deduzioni volontarie o cessioni del quinto dello stipendio;

- predisposizione buste paga;

b) gestione ritenute fiscali:

- calcolo delle ritenute fiscali mensili e annuali (Irpef, addizionali regionali e comunali);

- predisposizione quadri Mod. 770 inerenti la gestione del personale;

- acquisizione dati inviati dai CAF;

- predisposizione CUD;

c) gestione contributi previdenziali (Cpdel e fondo credito):

- calcolo contributi previdenziali mensili;

- trasmissione all'INPDAP dati variabili mensili;

d) gestione contributi ex INADEL:

- calcolo contributi ex INADEL mensili;

- trasmissione Mod. TFR/1 per liquidazione trattamento di fine rapporto;

e) elaborazione dati contabili per il Bilancio di ogni singolo ente:

- programmazione spesa annuale;

- predisposizione allegato;

f) gestione versamenti INPS e INPGI:

- calcolo contributi INPS e INPGI mensili;

- compilazione a richiesta del dipendente dei modelli per la disoccupazione;

g) gestione contributi INAIL:

- comunicazione di assunzione e cessazione del personale;

h) predisposizione del conto annuale del personale;

2.4. Relazioni sindacali.

L'Unione si occupa della gestione organizzativa delle dinamiche di confronto con le organizzazioni sindacali a supporto della delegazione pubblica quando il Responsabile dell'Ufficio non faccia parte della stessa, per l'interpretazione e l'applicazione dei contratti collettivi. In particolare l'ufficio è addetto a:

a) predisposizione delle bozze di accordi;

b) gestione delle convocazioni e degli incontri;

c) predisposizione e stesura dei verbali;

2.5. Sviluppo risorse umane.

L'Unione svolge le funzioni che sono proprie dei Comuni relative alla cura della formazione e dell'aggiornamento professionale dei dipendenti.

L'Unione cura le attività e i procedimenti seguenti:

a) predisposizione dei piani di formazione per gli enti associati;

b) programmazione dei corsi annuali;

c) organizzazione e gestione dei corsi e delle altre attività di formazione;

J) Cultura e sport.

1. All'Unione sono affidati i seguenti compiti ed attività:

I. GESTIONE DELLE BIBLIOTECHE, DEGLI ARCHIVI STORICI E DEI MUSEI.

All'Unione è affidato, in particolare, lo svolgimento delle seguenti attività:

✓ Organizzazione e gestione del servizio e del personale ad esso adibito;

✓ Gestione del patrimonio;

✓ Cura del servizio relativo agli utenti;

✓ Tenuta e aggiornamento dell'inventario;

✓ Gestione delle risorse finanziarie;

✓ Collaborazione e rapporti con il Sistema documentario dell'area fiorentina (SDIAF);

✓ Predisposizione di una regolamentazione che definisca le modalità di accesso ai servizi, garantendo adeguate opportunità nei due Comuni;

L'Unione si occuperà dello svolgimento diretto di tutte le funzioni afferenti alla L.R. n. 35/99 sulle biblioteche e gli archivi ed in particolare:

- L'assistenza per la ricerca e l'acquisizione di informazioni e documenti;

- Il reperimento, l'acquisizione e l'organizzazione di tutti i documenti ed informazioni necessarie a soddisfare le richieste degli utenti;
- L'organizzazione degli spazi e dei materiali necessari per migliorare l'accesso all'utenza;
- L'organizzazione della documentazione sulla storia e sulla realtà locali. In tal senso nella Biblioteca di Tavarnelle esiste una Banca della Memoria dove sono raccolte in video le testimonianze dei protagonisti della nostra storia recente: deportati nei campi di concentramento, testimoni della liberazione di Tavarnelle e Barberino;
- Iniziative di promozione ed invito alla lettura;
- Facilitazione dell'accesso ai servizi documentari dei soggetti disabili;

Per la gestione associata degli archivi l'Unione svolgerà le funzioni previste dall'art. 3 della L.R. n. 35/99 e in particolare:

- Conservazione degli atti che testimoniano la storia e l'amministrazione corrente delle rispettive comunità;
- Fruizione del pubblico, tesa a garantire la ricerca e lo studio sui materiali di archivio;
- Classificazione, ordinamento e inventariazione dei propri atti e documenti;

La gestione degli archivi comprende le funzioni inerenti l'archivio storico e l'archivio di deposito e non rientra nella gestione delle biblioteche.

All'Unione competerà la gestione dei musei dei Comuni partecipanti sulla base di quanto stabilito dalla L.R. n. 89 del 1980 e tenuto conto degli standard di funzionamento previsti dall'art. 150 del D.L. n. 112/98 ed approvati con D.M. del 10 maggio 2001. Ma più in particolare:

- La collaborazione e i rapporti con il Sistema Museale del Chianti di cui è capofila il Comune di San Casciano in Val di Pesa;
- I rapporti e i contatti con il direttore del Sistema Museale;
- La gestione, la custodia e la conservazione dei beni contenuti nei musei;
- Il rapporto con le associazioni culturali che ne curano l'apertura;
- La redazione dello Statuto e del Regolamento museale;

II. GESTIONE DEI TEATRI E DELLE ATTIVITA' TEATRALI, DELLE STRUTTURE DOVE VENGONO ORGANIZZATE ATTIVITA' CULTURALI E DI TUTTE QUELLE ATTIVITA' DI RILEVANZA SOVRACOMUNALE.

Tali attività riguardano programmi, progetti ed attività culturali promosse nel territorio in favore dei residenti, ma anche a scopo di valorizzazione del territorio in termini promozionali e turistici. L'Unione dovrà occuparsi di:

- Gestire la programmazione e l'attività dei teatri dei Comuni partecipanti;
- Gestire il rapporto di collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo per la redazione dei programmi teatrali;
- Stabilire rapporti con le varie associazioni culturali e ricreative del territorio nella gestione delle attività;
- Gestione dei servizi culturali e ricreativi attivati nei Comuni partecipanti da svolgersi nelle strutture preposte;
- Collaborazione nella gestione del Cinema "Olimpia" in collaborazione con l'Associazione Cinema omonima;
- Coordinamento delle iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale locale in collaborazione con gli uffici interessati dei Comuni partecipanti;
- Programmazione unitaria e congiunta di tutti gli eventi culturali di rilevanza sovracomunale;
- Collaborazione nella gestione delle attività e dei programmi musicali con la Scuola di Musica di Tavarnelle e Barberino;
- Rilascio delle autorizzazioni di competenza dei Comuni partecipanti in materia di spettacoli e rappresentazioni teatrali;

L'Unione attiva punti di informazione presso i Comuni partecipanti sulle attività da svolgere e sulle modalità per la loro fruizione.

III. PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.

Tali attività si riferiscono alle funzioni amministrative e a tutte le attività relative alla promozione delle attività sportive sul territorio dei Comuni partecipanti e alla gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, da svolgersi in economia o mediante affidamento a soggetti idonei secondo le modalità stabilite dalla Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 5.

L'Unione dovrà occuparsi, inoltre, di:

- Adottare i regolamenti in materia di svolgimento delle attività sportive e gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale;
- Gestire i rapporti con le associazioni e le società sportive e con tutti i soggetti che istituzionalmente si occupano della promozione delle attività sportive.

l) Servizi educativi.

1. L'Unione svolge i seguenti compiti ed attività, rientranti nell'ambito delle previsioni della L.R. n. 32/2002 e del relativo regolamento di esecuzione:

I. SERVIZI PRIMA INFANZIA.

L'Unione esercita le funzioni comunali relative ai nidi di infanzia ed ai servizi integrativi previsti dalla normativa regionale con particolare riferimento ai centri gioco educativi. La gestione è svolta in conformità agli atti della programmazione locale. Sono istituiti presso ciascun Comune punti di informazione sui servizi presenti ovvero promossi sul territorio o in favore dei residenti dei Comuni partecipanti e sulle relative modalità di accesso, nonché relativamente alla presentazione della domande di accesso ai servizi.

La gestione comprende anche le attività ed i procedimenti seguenti:

- Predisposizione ed adozione dei regolamenti che regolino la gestione dei servizi ed in particolare: i criteri di erogazione, l'accesso, i costi delle prestazioni, le procedure di accreditamento e di autorizzazione al funzionamento sulla base delle normative vigenti;
- Azioni di integrazione con iniziative informative e formative rivolte alle famiglie;
- Gestione dei rapporti contrattuali con soggetti terzi con adeguate competenze e professionalità per la programmazione e progettazione delle azioni e per la realizzazione degli interventi;
- Attività di collegamento con la Regione Toscana, la Provincia di Firenze e la Conferenza educativa dei Sindaci della Zona Fiorentina Sud-Est, le istituzioni scolastiche in ordine alla progettazione, promozione e realizzazione degli interventi;
- Adozione degli atti di autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi e di accreditamento ai sensi della vigente normativa regionale;
- Attività di accertamento e controllo sui servizi autorizzati e accreditati;
- Gestione dei sistemi di valutazione delle attività;
- Trasmissione al sistema informativo regionale dei dati relativi ai servizi comunali, ai servizi autorizzati e accreditati e alla costituzione delle reti locali;
- Gestione del nido di infanzia e del centro gioco educativo posto all'interno della struttura;
- Gestione dei centri dei bambini e dei genitori presenti o promossi sul territorio di tutti i Comuni partecipanti;
- Gestione dei centri gioco educativi presenti o promossi sul territorio di tutti i Comuni partecipanti;
- Attivazione dei servizi domiciliari presso l'abitazione della famiglia e presso il domicilio degli educatori, che siano stati promossi dai Comuni partecipanti;
- Gestione degli interventi previsti dalla programmazione locale riconducibili ai servizi suddetti;
-

II. SERVIZI ED INTERVENTI EDUCATIVI PER L'ADOLESCENZA ED I GIOVANI.

L'ufficio si occupa dei programmi e progetti di continuità educativa non formale, culturale, di socializzazione e del tempo libero promossi sul territorio dei Comuni partecipanti. Tali programmi e progetti, rivolti al singolo, alle famiglie ed al gruppo di appartenenza, devono garantire il diritto all'educazione a all'istruzione promuovendo la qualità della vita, la partecipazione attiva alla vita sociale, culturale ed economica, la realizzazione individuale e la socializzazione. L'Unione gestisce le attività degli sportelli Informagiovani dislocati nei Comuni partecipanti con lo scopo di fornire informazioni e svolgere funzioni aggregative presso i giovani e di potenziare i servizi resi.

L'Unione gestisce e organizza i servizi educativi per il tempo libero, nonché gli spazi e i momenti di aggregazione costruttiva per adolescenti e giovani anche in forma residenziale. Svolge azioni di integrazione con iniziative informative e formative rivolte alle famiglie.

L'Unione cura anche le attività ed i procedimenti seguenti:

- Predisposizione ed adozione di regolamenti comuni che regolino la gestione dei servizi ed in particolare: i criteri di erogazione, l'accesso, i costi delle prestazioni, le procedure di accreditamento e di autorizzazione al funzionamento sulla base delle normative vigenti;
- Azioni di integrazione con iniziative informative e formative rivolte alle famiglie;
- Attività di collegamento con la Regione Toscana, la Provincia di Firenze e la Conferenza educativa dei Sindaci della Zona Fiorentina Sud-Est e le istituzioni scolastiche in ordine alla progettazione, promozione e realizzazione degli interventi;
- Adozione degli atti per l'organizzazione del sistema locale di educazione non formale degli adolescenti e dei giovani e gestione delle intese di rete e delle procedure di adesione alla rete;
- Gestione dei sistemi di valutazione delle attività;
- Trasmissione al sistema informativo regionale dei dati relativi alla costituzione delle reti locali;
- Gestione dei rapporti contrattuali con soggetti terzi con adeguate competenze e professionalità per la programmazione e progettazione delle azioni e per la realizzazione degli interventi;
- Gestione degli interventi previsti dalla programmazione locale riconducibili ai servizi suddetti e comunque all'educazione non formale degli adolescenti e dei giovani;

III. INTERVENTI PER L'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI.

L'Unione si occupa dell'organizzazione di servizi, programmi e progetti di educazione non formale rivolti agli adulti residenti nei Comuni partecipanti. Svolge l'attività di informazione congiunta sulle attività suddette ad organizza congiuntamente corsi e seminari. Partecipa con forme di parternariato alle iniziative dei Comuni della Zona Sud-Est e attuata la promozione e gestione dei Circoli di Studio. L'Unione gestisce i rapporti con soggetti terzi con adeguate competenze e professionalità per la programmazione e progettazione delle azioni e per la realizzazione degli interventi. Organizza, altresì, iniziative volte al potenziamento delle intese di rete con utilizzo delle moderne tecnologie informatiche.

L'Unione cura anche le attività ed i procedimenti seguenti:

- Predisposizione ed adozione dei regolamenti che regolino la gestione dei servizi ed in particolare: i criteri di erogazione, l'accesso, i costi delle prestazioni, le procedure di accreditamento e di autorizzazione al funzionamento sulla base delle normative vigenti;
- Gestione dei rapporti con soggetti terzi con adeguate competenze e professionalità per la programmazione e progettazione delle azioni e per la realizzazione degli interventi;
- Attività di collegamento con la Regione Toscana, la Provincia di Firenze e la Conferenza Educativa dei Sindaci della Zona Fiorentina Sud-Est e le istituzioni scolastiche in ordine alla progettazione, promozione e realizzazione degli interventi;
- Adozione degli atti per l'organizzazione del sistema locale di educazione non formale degli adulti e gestione delle intese di rete e delle procedure di adesione alla rete;
- Gestione dei sistemi di valutazione delle attività;
- Trasmissione al sistema informativo regionale dei dati relativi alla costituzione delle reti locali;
- Gestione degli interventi previsti dalla programmazione locale riconducibili ai servizi suddetti e comunque all'educazione non formale degli adulti;

IV. SERVIZI ED INTERVENTI DI DIRITTO ALLO STUDIO E DI EDUCAZIONE PERMANENTE.

L'Unione organizza tutte le funzioni e le attività di competenza comunale relative ai servizi rivolti alla scuola dell'obbligo, che siano a supporto e di massima integrazione con le normali attività scolastiche, all'erogazione delle provvidenze e dei contributi economici, alla riduzione del drop-out scolastico. Predisporre azioni ed interventi a sostegno degli alunni diversamente abili e a quelli con particolari problematiche di apprendimento. Organizza un unico servizio mensa uniformando le procedure di erogazione e di appalto della gestione ed un unico servizio di trasporto scolastico basato su un'organizzazione omogenea sul territorio dei Comuni partecipanti. Assegna i contributi per l'acquisto dei libri e per le borse di studio. Predisporre ed adotta i regolamenti per regolare la gestione dei servizi ed in particolare: i criteri di erogazione, l'accesso, i costi delle tariffe e delle prestazioni. L'Unione predisporre le convenzioni con le scuole dell'infanzia paritarie sulla base delle normative vigenti.

Inoltre, l'Unione svolge compiti decisionali in merito all'organizzazione dei fattori produttivi di tutti i servizi esistenti e alla attivazione di servizi e interventi sul territorio dei Comuni partecipanti ed in particolare:

- organizzazione del coordinamento e delle consulenze pedagogiche;
- direttive per la gestione delle risorse finanziarie e per l'acquisto di beni e servizi;
- gestione delle competenze amministrative decisorie in merito all'accesso degli utenti ai servizi, alle attività e agli interventi sul territorio dei Comuni partecipanti, sulla base dei regolamenti che disciplinano il funzionamento dei servizi e che garantiscano parità di accesso e parità di trattamento ai cittadini dei Comuni partecipanti;
- cura e gestione dei rapporti con i vari organismi e soggetti educativi e con le agenzie formative che operano nel sistema territoriale di educazione non formale, nella Zona Socio-Sanitaria Sud-Est e nella Provincia di Firenze ed in particolare: con gli organismi della Società della Salute, con la Conferenza Educativa Zonale, con i Cred, con l'Istituto Comprensivo Tavarnelle/Barberino, con il Centro Giovani, con gli Informagiovani;
- gestione delle iniziative a sostegno degli alunni in situazione di handicap e in disagio culturale;
- gestione del servizio di mensa scolastica;
- gestione del servizio di trasporto scolastico;
- erogazione dei contributi per l'acquisto di libri di testo e di borse di studio;
- stipula convenzioni con le scuole per l'infanzia paritarie ed erogazione dei contributi da attribuire alle scuole medesime ai sensi della normativa vigente;
- definizione dei rapporti contrattuali con soggetti esterni in caso di affidamento dei servizi scolastici ed educativi a terzi;
- collaborazione alla definizione delle carte dei servizi in merito alle attività educative;

n) Servizi Tecnici

1. L'Unione si occupa dell'inventario e della manutenzione ordinaria dei beni demaniali, beni patrimoniali indisponibili e disponibili dei Comuni firmatari di seguito elencati:

- edifici destinati a sede di uffici pubblici e a pubblico servizio;

- strade comunali e parcheggi;
- impianti di pubblica illuminazione;
- aree adibite a verde pubblico;
- cimiteri;
- impianti sportivi;

2. L'elenco di cui al precedente comma non ha carattere esaustivo e può essere integrato con l'indicazione di ulteriori beni demaniali e patrimoniali, anche in riferimento a quanto previsto dagli articoli 822, 824 e 826 del Codice Civile.

o) Servizi Sociali

Art. 1 Funzioni trasferite

1. L'Unione gestisce i servizi e gli interventi contemplati nel presente articolo in conformità agli atti di programmazione locali (piani e programmi di Zona) garantisce omogeneità sulle modalità di accesso ai servizi, l'adozione di una modulistica unica per la presentazione delle domande degli utenti e parità di trattamento per l'erogazione dei servizi socio-assistenziali attraverso l'adozione di un Regolamento unico di Zona.

2. Inoltre, presso ciascun comune, sono previsti sportelli di informazione sui servizi esistenti o che verranno promossi nel territorio o in favore dei residenti dei comuni facenti parte dell'Unione.

Verranno svolti quindi, in particolare, i seguenti servizi ed interventi:

A) Servizi e interventi in favore delle famiglie.

Le attività e i procedimenti sono i seguenti:

- a) predisposizione dei regolamenti necessari per l'erogazione dei benefici economici e dei servizi, e per l'accesso alle prestazioni da parte degli utenti;
- b) cura dell'istruttoria e adozione dei provvedimenti di concessione degli assegni per i nuclei familiari con almeno tre figli minori e degli assegni di maternità, previsti dalla legislazione statale; trasmissione dei dati all'INPS per l'erogazione degli assegni;
- c) la gestione dei contributi economici, di carattere continuativo, straordinario o urgente, compresa l'erogazione di agevolazione per l'affitto e di contributi riconducibili al "minimo vitale", per persone o nuclei familiari in stato di bisogno, attivati o promossi sul territorio dei comuni;
- d) la gestione degli interventi di carattere abitativo di emergenza o a beneficio di giovani coppie o di famiglie monoparentali, attivati o promossi sul territorio dei comuni;
- e) la gestione dei servizi e delle attività di sostegno alla genitorialità e alla nascita, di consulenza e di mediazione familiare, di sostegno alle persone nei casi di abuso e di maltrattamento, attivati o promossi sul territorio dei Comuni.

La gestione si svolgerà nel modo seguente:

- attribuzione all'ufficio servizi sociali dell'Unione di tutte le competenze amministrative decisorie e delle attività attinenti i servizi e gli interventi in luogo degli uffici dei singoli Comuni.

B) Servizi e interventi per l'infanzia e i minori.

Comprende la predisposizione dei regolamenti per l'erogazione dei servizi e delle prestazioni e per l'accesso da parte degli utenti.

Comprende altresì lo svolgimento dei seguenti servizi e attività:

- a) la gestione dei contributi economici e dei buoni servizio, attivati o promossi sul territorio dei comuni ;
- b) la gestione degli interventi residenziali e semiresidenziali per i minori, attivati o promossi sul territorio dei comuni;
- c) la gestione delle attività extra-scolastiche, estive e di assistenza educativa domiciliare, attivate o promosse sul territorio dei comuni ;
- d) la gestione dei servizi e degli interventi per l'affidamento temporaneo di minori, attivati o promossi sul territorio dei comuni;
- e) la gestione dei servizi per l'adozione, attivati o promossi sul territorio dei Comuni.

La gestione si svolgerà nel modo seguente:

- attribuzione all'ufficio servizi sociali dell'Unione di tutte le competenze amministrative decisorie e delle attività attinenti i servizi e gli interventi in luogo degli uffici dei singoli Comuni.

C) Servizi e interventi di assistenza sociale per soggetti con handicap fisico o psichico.

Comprende la predisposizione dei regolamenti per l'erogazione dei servizi e delle prestazioni e per l'accesso da parte degli utenti.

Comprende altresì lo svolgimento dei seguenti servizi ed attività:

- a) la gestione dei contributi economici e dei buoni servizio, attivati o promossi sul territorio dei comuni;
- b) la gestione dei servizi domiciliari, attivati o promossi sul territorio dei comuni;
- c) la gestione dei servizi residenziali, e semiresidenziali (comunità alloggio protetto, centro diurno socio educativo e riabilitativo, ..), attivati o promossi sul territorio dei comuni;
- d) gestione dei servizi di trasporto sociale per disabili;
- e) gestione degli interventi di sostegno scolastico;

La gestione si svolge nel modo seguente:

- attribuzione all'ufficio dell'Unione addetto alla gestione di tutte le competenze amministrative decisorie e delle attività attinenti i servizi e gli interventi in luogo degli uffici dei singoli Comuni.

Nella gestione dei servizi di cui alla presente lettera C) l'Unione prenderà in carico le esigenze ed i bisogni degli utenti dei due comuni, in particolare di quelli che si trovano in situazione di grave disabilità, in modo tale che sia possibile organizzare, anche in modo diversificato, risposte adeguate.

D) Servizi e interventi di assistenza sociale per anziani.

Comprende la predisposizione dei regolamenti per l'erogazione dei servizi e delle prestazioni e per l'accesso da parte degli utenti, verranno presi in carico le esigenze e i bisogni degli utenti dei comuni e particolarmente di coloro che si trovano in situazione di grave disagio, in modo da organizzare anche in modi diversificati risposte adeguate.

Comporta lo svolgimento dei seguenti servizi e attività:

- a - la gestione dell'assistenza domiciliare sociale, integrata e continuativa attivata o promossa sul territorio dei comuni;
- b - la gestione dei centri di aggregazione sociale e delle "vacanze anziani", attivati o promossi sul territorio dei comuni;
- c - la gestione dei rapporti con le R.S.A private presenti sul territorio dei due Comuni.

La gestione si svolge nel seguente modo:

- attribuzione all'ufficio addetto dell'Unione alla gestione di tutte le competenze amministrative decisorie e delle attività attinenti i servizi e gli interventi in luogo degli uffici dei singoli Comuni.

E) Servizi e interventi di assistenza sociale nell'area delle dipendenze.

Comprende la predisposizione dei regolamenti per l'erogazione dei servizi e delle prestazioni e per l'accesso da parte degli utenti.

Comprende lo svolgimento dei seguenti servizi e attività:

- a) la gestione degli interventi socio-terapeutici e l'attuazione del piano educativo individualizzato in collaborazione con il SERT, attivati o promossi sul territorio dei comuni;
- b) la gestione delle attività di prevenzione e della tossicodipendenza, attivati o promossi sul territorio dei comuni;
- c) la gestione delle attività e dei progetti di reinserimento lavorativo, attivati o promossi sul territorio dei comuni.

La gestione si svolge nel seguente modo:

- attribuzione all'ufficio dell'Unione addetto alla gestione di tutte le competenze amministrative decisorie e delle attività attinenti i servizi e gli interventi in luogo degli uffici dei singoli Comuni;
- attribuzione all'ufficio dell'Unione addetto alla gestione dei compiti decisorii per la realizzazione di tutti gli interventi programmati nella zona socio sanitaria, attivati e promossi sul territorio dei due comuni, tenuto conto del fatto che sul territorio degli stessi non esistono strutture residenziali, centri di accoglienza e centri di prevenzione della tossicodipendenza.

F) Servizi e interventi di assistenza sociale e di integrazione di stranieri, apolidi o nomadi (livello minimo di integrazione).

Comprende lo svolgimento dei seguenti servizi ed attività:

- a - gestione degli interventi di prima accoglienza e di ascolto attivati o promossi sul territorio dei comuni;
- b - organizzazione e gestione dei corsi di lingua e cultura italiana, attivati o promossi sul territorio dei comuni;
- c - gestione di attività sociali e culturali di educazione alla multiculturalità, attivati o promossi sul territorio dei comuni;
- d - gestione degli interventi di sostegno abitativo, attivati o promossi sul territorio dei Comuni.

G) Gestione ISEE.

Concerne le funzioni comunali relative all'Indicatore della situazione economica equivalente dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate. I soggetti richiedenti la prestazione sociale agevolata possono presentare la dichiarazione sostitutiva unica presso l'Ente che eroga la prestazione o presso il comune di residenza se la richiesta è rivolta ad ottenere unicamente l'attestazione ISEE.

All'Unione è affidato lo svolgimento diretto delle attività e dei seguenti procedimenti:

- a) Predisposizione dei regolamenti comunali per il recepimento della disciplina ISEE per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate o supporto agli uffici comunali competenti per materia;
- b) Assistenza generale agli utenti per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica;
- c) gestione delle banche dati ISEE locali, se costituite ai sensi della normativa vigente;
- d) trasmissione dei dati delle dichiarazioni sostitutive uniche all'INPS e dei dati relativi ai Provvedimenti assunti sulla concessione e la revoca dei benefici economici di cui l'INPS sia competente per l'erogazione;
- e) rapporti con l'INPS per l'acquisizione dei dati relativi alle prestazioni sociali agevolate di cui risultano beneficiari i residenti dei Comuni
- f) Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive uniche;
- g) Rapporti con gli organi statali ed eventuale stipula di convenzioni per l'esercizio delle funzioni di controllo;
- h) Comunicazione agli Enti erogatori delle prestazioni agevolate dell'ISEE attribuito al richiedente ai fini della determinazione della spettanza o meno dell'agevolazione;
- i) Calcolo ISEE per particolari prestazioni sociali agevolate, ove detto ISEE particolare sia previsto dai regolamenti o supporto agli uffici comunali competenti per materia;
- j) Eventuale attivazione di convenzioni con i Centri di assistenza fiscale

p) Procedure di affidamento dei lavori pubblici pertinenti alle funzioni e servizi esercitati dall'Unione dei Comuni.

Art. 1

1. L'Unione può, in accordo con la richiesta dei comuni, gestire lo svolgimento delle attività e dei procedimenti seguenti:

- Gestione di opere pubbliche in qualità di stazione appaltante dall'acquisizione dei finanziamenti, ivi compresa la stipula di contratti di mutuo, al collaudo tecnico amministrativo delle opere che vengono consegnate agli enti proprietari.

- Amministrazione degli eventuali contributi erogati dalla UE dallo stato dalla regione dalla provincia dai comuni e da altri soggetti pubblici e privati, nonché dai fondi provenienti da lasciti mutui servizi alienazioni ecc.

Progettazione ed attività collaterali alla progettazione, quali la redazione del piano della sicurezza e gli altri adempimenti obbligatori connessi alla realizzazione dell'opera

- stipulazione dei contratti

- direzione dei lavori, tutor dei cantieri

- gestione dei contratti, controllo e vigilanza sull'esecuzione

- espletamento di ogni attività complementare strumentale o comunque connessa o collegata a quella dei precedenti punti;

- l'Unione quale amministrazione aggiudicatrice, approva un proprio piano triennale delle oopp delle opere da realizzare in nome e per conto dei comuni sulla base di una proposta presentata dalle amministrazioni interessate.

Le procedure concorsuali sono espletate dall'Unione ai sensi dell'art.2, lett. h) dell'Allegato A allo Statuto. L'Ufficio preposto alle gare dell'Unione adotta anche gli atti che, ai sensi di tale disposizione, spetterebbero ai singoli Comuni.

Art. 2 - Programmazione

a) I procedimenti inerenti le attività saranno riportati in appositi programmi operativi – inclusi nel peg dell'unione – ciascuno dei quali predisposto per ogni opera da realizzare; nei suddetti programmi saranno riportati caratteristiche tempi, importi e personale da impiegare nelle opere.

b) A tal fine le amministrazioni interessate formulano all'unione una proposta contenente il crono programma, il costo previsto delle opere e delle risorse umane e strumentali necessarie per la realizzazione dell'attività richiesta.

L'unione entro venti giorni dal ricevimento della documentazione di cui al precedente comma valuta la congruità della proposta in termini tecnici, di costi, tempi e risorse umane e strumentali indicate.

Art. 5

Servizi di prossimità

Settore sociale:

- Interventi di supporto condotti dai volontari in Servizio Civile (in particolare servizio di accompagnamento a scuola per giovani disabili)

- Per gli adulti in situazione di disabilità progetti individualizzati volti a favorire l'autonomia (negli spostamenti, nella cura di sé) oltre all'autonomia abitativa e lavorativa. Significato il contributo offerto dai volontari in servizio civile nazionale che hanno portato avanti una serie di interventi di welfare leggero rivolti ad anziani fragili (accompagnamento nel disbrigo pratiche o per le spese, servizi di compagnia, consegna di pasti caldi, uscite programmate per visite di musei, etc..)

- Da diversi anni viene data continuità al **Progetto "Ragazzi Doc"**, che vede coinvolti gruppi di ragazzi di età compresa tra i 13 e i 20 anni, che si confrontano con operatori di strada formati e preparati rispetto al tema della prevenzione primaria contro la tossicodipendenza e il disagio giovanile.

- Servizio informativo per migranti nel nostro territorio al quale hanno accesso anche cittadini stranieri residenti nel Comune di san Casciano V.P. Il Servizio Sociale Professionale ha inoltre offerto ascolto, informazione e consulenza per le famiglie di cittadini stranieri che si sono rivolte agli assistenti sociali.

- Le politiche sociali a favore degli anziani sono state orientate principalmente al potenziamento del servizio di assistenza domiciliare con l'obiettivo di favorire la permanenza dell'anziano nel proprio domicilio e sostenere la famiglia nella cura dello stesso. Si sono mantenuti i servizi di telesoccorso, che ha lo scopo di fornire copertura socio-sanitaria operata mediante telefono, a favore di quei soggetti che, per l'età avanzata, le condizioni psicofisiche, lo stato di solitudine, presentano situazioni di rischio potenziale, rispetto al quale la struttura operativa del telesoccorso costituisce fattore di rassicurazione, controllo e garanzia per l'emergenza; pasto caldo a domicilio per garantire il consumo di almeno un pasto al giorno regolare. Organizzazione insieme al Terzo Settore e all'Associazione Cinema Olimpia di una rassegna di film per anziani con ingresso gratuito e servizio di trasporto dal Comune di Barberino Val d'Elsa a Tavarnelle Val di Pesa.

- Convenzione con l'Associazione Auser per la collaborazione dell'iniziativa delle vacanze anziani svolte in località marine e montane. L'Auser individua gli alberghi turistici, l'Ufficio provvede a tutti gli atti utili all'iniziativa comprese le iscrizioni, i conteggi per la partecipazione e la consulenza necessaria per gli anziani interessati. La convenzione stipulata con l'associazione Auser e la Misericordia di Tavarnelle regola inoltre i servizi di trasporto sociale e socio-sanitario gestiti dalle realtà del privato sociale in collaborazione con il Servizio Sociale.

- La Regione Toscana, in collaborazione con la SdS territoriale, ha messo a disposizione degli anziani un programma di interventi mirati a limitare i disagi dell'estate (Estate Sicura Anziani). Il nostro Ufficio Servizi Sociali insieme ad altri comuni, associazioni di volontariato e terzo settore ha attivato una rete di assistenza sia telefonica che domiciliare.

Settore Educativo:

Per far fronte alle numerose richieste da parte dei genitori lavoratori, ed in particolare delle donne lavoratrici, presso la Scuola dell'Infanzia di Vico d'Elsa un servizio di post-scuola, previa autorizzazione da parte dell'Istituto Comprensivo Statale "Don Milani" competente per territorio ed in collaborazione con l'Associazione "La Ludoteca" già Convenzionata con l'Ufficio per lo svolgimento di altre attività inerenti la Prima Infanzia, con prolungamento di orario fino alle ore 18,00 e relativa Operatrice in servizio presso la struttura della stessa Ludoteca.

ALLEGATO B**1) CONVENZIONI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8-9****1. Ufficio Legale Associato.**

1. Il Servizio Avvocatura è svolto dall'Unione mediante la costituzione di apposita gestione associata tra l'Unione e i Comuni partecipanti ai sensi dell'art. 2, comma 12, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. Detta gestione associata è oggetto di apposita convenzione tra l'Unione ed i Comuni partecipanti, aperta all'adesione dei Comuni che entrassero successivamente a far parte dell'Unione.
3. Fino alla stipulazione di tale convenzione la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Unione e dei Comuni di Tavarnelle Val di Pesa e di Barberino Val d'Elsa è assicurata dall'Ufficio Legale Associato istituito in base alla convenzione stipulata tra detti Comuni il 29 aprile 2010.

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.lgs 82/2005) hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. E' fatta transitoriamente eccezione alle modalità di cui sopra per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i quali resta utilizzabile, la trasmissione elettronica all'indirizzo redazione@regione.toscana.it.**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il calcolo per le tariffe di inserzione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea ecc. di cui è composto il testo da pubblicare. La tariffa unitaria per carattere, spazi ecc. è di **Euro 0,010**, il costo per la pubblicazione di tabelle, elenchi, prospetti diversi sarà computato moltiplicando la tariffa unitaria per 2.000 per ogni pagina di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente la pagina A/4 (**Euro 20**).

Per le inserzioni a pagamento il versamento dovrà essere fatto sul C/C postale n. 14357503 intestato a: Regione Toscana - Bollettino Ufficiale - piazza dell'Unità Italiana, 1 50123 - Firenze.

L'attestazione del pagamento dovrà essere inviata via fax al n. 0554384620 contestualmente al materiale da pubblicare inviato in formato digitale.

L'art. 16, comma 2, della L.R. n. 23/2007 stabilisce che gli atti degli enti locali e degli altri enti pubblici la cui pubblicazione è obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'interessato, in tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria.

L'art. 16, comma 3, della L.R. n. 23/2007, stabilisce viceversa che sono soggetti a pagamento gli atti di cui all'art.5, comma 1, lettere h), i), j), e k), ed in particolare:

- 1) bandi ed avvisi di concorso e relativi provvedimenti di approvazione;
- 2) bandi ed avvisi per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- 3) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relativi ai procedimenti di cui sopra;
- 4) gli avvisi di conferimento di incarichi esterni o di collaborazione coordinata e continuativa, ove previsto dalla disciplina della materia.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre signature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384611-4631